



Bruxelles, 31.5.2018
COM(2018) 387 final

2018/0212 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo all'istituzione della Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti

{SEC(2018) 277 final} - {SWD(2018) 297 final} - {SWD(2018) 298 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Nel discorso sullo stato dell'Unione del 2017 e nella lettera d'intenti che lo accompagnava, il presidente Juncker ha annunciato che la Commissione intendeva avanzare proposte concrete per la creazione di un'apposita linea di bilancio della zona euro nel bilancio dell'UE che ricomprenda, in particolare, una Funzione di stabilizzazione. L'idea veniva descritta più in dettaglio nella comunicazione della Commissione sui nuovi strumenti di bilancio per una zona euro stabile nel quadro dell'Unione che fa parte di un pacchetto di iniziative volte ad approfondire l'Unione economica e monetaria dell'Europa¹. Il pacchetto si basa, in particolare, sulla relazione dei cinque presidenti "Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa" del 22 giugno 2015² e sul documento di riflessione della Commissione sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria del 31 maggio 2017³.

L'approfondimento dell'Unione economica e monetaria (UEM) e la modernizzazione delle finanze pubbliche dell'UE sono aspetti chiave nel dibattito sul futuro dell'Europa avviato dal Libro bianco della Commissione del 1° marzo 2017⁴. Ciò è stato ulteriormente sottolineato nel documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE del 28 giugno 2017⁵. Il momento attuale offre un'opportunità per lanciare proposte concrete e lungimiranti sia sul futuro dell'UEM, sia sul modo in cui le finanze pubbliche dell'UE potranno in futuro aiutare a rispondere alle sfide individuate.

Il valore aggiunto europeo è al centro del dibattito sulle finanze pubbliche dell'UE. Le risorse dell'UE dovrebbero essere usate per finanziare i beni pubblici europei, in quanto essi apportano un vantaggio all'intera UE e non possono essere garantiti in modo efficace da nessun singolo Stato membro. In linea con i principi di sussidiarietà e proporzionalità l'UE dovrebbe intervenire quando l'azione al suo livello è economicamente più vantaggiosa per il contribuente europeo rispetto a quella realizzata al solo livello nazionale, regionale o locale.

L'approfondimento dell'UEM è positivo sia per la zona euro, sia per l'UE nel suo complesso. La maggiore integrazione e il miglior funzionamento della zona euro apporterebbero ulteriore stabilità e prosperità a tutta l'UE, assicurando nel contempo che la voce economica dell'Europa risuoni forte sulla scena globale. La Funzione di stabilizzazione, uno dei nuovi strumenti di bilancio delineati nella comunicazione della Commissione, intende affrontare alcune delle esigenze specifiche degli Stati membri della zona euro e di quelli in procinto di aderire all'euro che partecipano al meccanismo di cambio di cui all'articolo 140, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto nel contempo delle esigenze e delle aspirazioni più generali degli Stati membri dell'UE. In tal modo si cerca di massimizzare le sinergie tra gli strumenti attuali e quelli futuri che la Commissione presenterà a maggio 2018 nell'ambito delle proposte per il quadro finanziario pluriennale dell'UE post-2020.

L'approfondimento dell'UEM richiede azioni risolutive da parte dei singoli Stati membri e un sostegno adeguato da parte degli strumenti UE di bilancio e di coordinamento delle politiche.

¹ COM(2017)822 final del 6 dicembre 2018.

² Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa, Relazione di Jean-Claude Juncker in stretta collaborazione con Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi e Martin Schulz, 22 giugno 2015.

³ COM(2017) 358 del 28 giugno 2017.

⁴ COM(2017) 2025 del 1 marzo 2017.

⁵ COM(2017) 358 del 28 giugno 2017.

La creazione di una Funzione di stabilizzazione è una delle idee sul modo migliore di utilizzare il bilancio dell'UE per rafforzare la resilienza delle nostre economie interdipendenti contribuendo così alla coesione economica e sociale. I progressi compiuti dai paesi della zona euro e da quelli non appartenenti ad essa nell'attuazione delle riforme e nella promozione della convergenza verso l'alto andranno a vantaggio di tutti.

Alle condizioni fissate nel regolamento finanziario, l'UE ha la facoltà di contrarre e concedere prestiti al fine di fornire assistenza finanziaria. È il caso, in particolare, della gestione dei prestiti concessi nell'ambito del meccanismo di sostegno della bilancia dei pagamenti per supportare gli Stati non appartenenti alla zona euro in caso di difficoltà nella bilancia dei pagamenti, nonché di quelli concessi nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria. Poiché i fondi raccolti e i prestiti corrispondenti sono *back-to-back*, non vi è alcun impatto diretto sul bilancio dell'UE se gli Stati membri destinatari adempiono i propri obblighi.

Sebbene il bilancio dell'UE abbia sempre promosso una convergenza sociale ed economica verso l'alto e la potenza di fuoco in termini di prestiti disponibile a livello dell'UE sia aumentata negli ultimi anni per rispondere a condizioni estreme, la stabilizzazione macroeconomica non è stata finora un obiettivo esplicito del bilancio dell'UE. Inoltre, l'esperienza degli anni della crisi finanziaria ha dimostrato che l'architettura e la portata delle finanze pubbliche dell'UE non corrispondono ancora pienamente alle esigenze specifiche dell'Unione economica e monetaria, né per gli Stati membri della zona euro né per quelli in procinto di aderire all'euro.

Al fine di sostenere gli Stati membri della zona euro nel rispondere meglio alle circostanze economiche in rapida evoluzione e nello stabilizzare la loro economia in caso di ampi shock asimmetrici, si dovrebbe istituire una Funzione di stabilizzazione. A seguito dell'unificazione della politica monetaria nella zona euro gli strumenti di politica macroeconomica in mano agli Stati membri che vi partecipano non sono più gli stessi. Sebbene ciascuno Stato sia differente e le dimensioni e la struttura dell'economia influiscano sulla probabilità di ritrovarsi esposti a shock, la crisi ha evidenziato che i singoli Stati membri appartenenti alla zona euro dispongono di mezzi limitati per assorbire l'impatto di ampi shock asimmetrici, e infatti alcuni hanno perso la capacità di accedere ai mercati per finanziarsi. Ciò si è tradotto in molti casi in lunghi periodi di recessione e in ricadute negative per altri Stati membri.

In quest'ottica, a condizione che gli Stati membri acconsentano, è possibile sviluppare strumenti di bilancio a livello dell'UE in grado di contribuire alla stabilità della zona euro ma anche di apportare benefici all'UE nel suo complesso. Per garantire il successo e l'efficacia di tali strumenti e massimizzarne l'efficienza per il contribuente, essi devono essere concepiti in piena sinergia con altri strumenti di bilancio esistenti nel più ampio quadro dell'Unione. Inoltre, in futuro, il meccanismo europeo di stabilità (MES) o il suo successore legale, sotto forma di un Fondo monetario europeo, potrebbero assumere un ruolo di sostegno alla stabilizzazione macroeconomica qualora auspicato dagli Stati membri della zona euro che ne costituiscono i soci.

Il regolamento proposto relativo all'istituzione della Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti (EISF) s'inserisce tra le iniziative che rispondono alla richiesta di istituire una Funzione di stabilizzazione diretta ad attenuare gli effetti degli shock asimmetrici e a prevenire il rischio di ricadute negative avanzata nella comunicazione della Commissione

“Nuovi strumenti di bilancio per una zona euro stabile nel quadro dell’Unione”⁶. La Funzione di stabilizzazione è concepita per gli Stati membri della zona euro e dovrebbe essere aperta agli Stati membri non appartenenti ad essa che hanno aderito al meccanismo di cambio II a seguito di una decisione positiva a tal fine da parte dei membri dell’ERM II.

L’iniziativa assume la forma di una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio ai sensi dell’articolo 175, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tale articolo ammette la creazione di uno strumento a sostegno degli investimenti pubblici ammissibili negli Stati membri che si trovano a far fronte a un ampio shock asimmetrico nell’ottica di rafforzare la coesione. Tale intervento si rivela necessario al di fuori dei fondi strutturali, che non forniscono uno strumento specifico per sostenere la stabilizzazione macroeconomica preservando gli investimenti pubblici in caso di ampio shock asimmetrico, e non pregiudica le misure decise nel quadro di altre politiche dell’Unione.

Gli Stati membri hanno interesse a raggiungere e mantenere un elevato livello di qualità nei loro sistemi e nelle loro pratiche di gestione degli investimenti pubblici. La proposta è quindi accompagnata da un allegato che stabilisce la metodologia e i criteri di valutazione di tali sistemi e pratiche nell’ottica di individuare gli aspetti che devono essere rafforzati al fine di incrementare l’impatto degli investimenti pubblici e del potenziale sostegno attraverso lo strumento proposto.

In base alla proposta odierna, la Commissione è autorizzata a concedere assistenza finanziaria agli Stati membri posti di fronte a un ampio shock asimmetrico, contraendo prestiti sui mercati finanziari o con agenti finanziari nell’ottica di concedere in prestito i proventi così ricevuti per sostenere lo Stato membro interessato nel mantenere gli investimenti pubblici ammissibili. Inoltre, è previsto un contributo in conto interessi a copertura degli interessi passivi sostenuti dallo Stato membro beneficiario per il prestito.

La decisione della Commissione di fornire sostegno nell’ambito di questo strumento è subordinata al rispetto da parte dello Stato membro interessato di rigorosi criteri di ammissibilità fondati sul rispetto di decisioni e raccomandazioni previste nel quadro della sorveglianza di bilancio e macroeconomica. Si rammenta che gli Stati membri dovrebbero perseguire politiche di bilancio sane e costituire riserve di bilancio nei periodi di prosperità economica. I criteri di attivazione del sostegno nell’ambito dello strumento si fondano su un duplice fattore di attivazione relativo alla disoccupazione. Quest’ultimo è stato scelto in quanto forti aumenti dei tassi di disoccupazione nazionale rappresentano un indicatore pertinente dell’impatto di un ampio shock asimmetrico in uno specifico Stato membro.

Inoltre, l’obbligo di destinare il sostegno ricevuto ad investimenti ad obiettivi strategici ai sensi del regolamento recante disposizioni comuni e di mantenere il livello medio degli investimenti pubblici degli ultimi cinque anni, garantisce il raggiungimento dell’obiettivo perseguito dal regolamento proposto, vale a dire che la coesione non sia messa a rischio dall’ampio shock asimmetrico.

La proposta contiene anche formule volte a stabilire in maniera automatica l’ammontare del sostegno sotto forma di prestito e del contributo in conto interessi. Per quanto concerne la parte costituita dal prestito, l’importo è calcolato prendendo in considerazione il livello massimo di investimenti pubblici ammissibili che possono essere oggetto del sostegno e la gravità dell’ampio shock asimmetrico.

⁶ COM(2017)822 final del 6 dicembre 2018.

Tuttavia, alla Commissione è riconosciuta una discrezionalità limitata e circoscritta nell'aumentare l'importo del prestito sino al livello massimo degli investimenti pubblici ammissibili. Anche quest'ultimo è determinato sulla base di una formula che riflette il rapporto tra investimenti pubblici ammissibili e PIL nell'UE in un periodo di cinque anni anteriori alla richiesta di sostegno da parte dello Stato membro interessato e il PIL di detto Stato nello stesso periodo.

Il regolamento proposto è accompagnato da una bozza di accordo intergovernativo che gli Stati membri sono chiamati a concludere tra loro in merito al trasferimento dei contributi nazionali, calcolati sulla base della quota del reddito monetario assegnato alle rispettive banche centrali nazionali, al Fondo di sostegno alla stabilizzazione istituito ai sensi del regolamento. L'obiettivo principale di questo fondo, da alimentare attraverso contributi nazionali, consiste nel finanziare i contributi in conto interessi cui hanno diritto gli Stati membri. Tali contributi coprono il 100% degli interessi passivi sostenuti per i prestiti.

La previsione di criteri dettagliati di ammissibilità e di attivazione nonché di formule per il calcolo del sostegno sotto forma di prestito e di contributi in conto interessi permettono alla Commissione di seguire una procedura decisionale rapida e snella.

Non è escluso che il meccanismo europeo di stabilità (MES) o il suo successore legale possano autonomamente decidere ad un certo punto, in futuro, di fornire sostegno in parallelo allo strumento istituito ai sensi del regolamento proposto. In tal caso, la Commissione si adopererà per garantire che tale sostegno sia fornito in modo coerente con il regolamento proposto.

Al fine di permettere una siffatta potenziale interazione parallela tra l'eventuale futura assistenza prestata dal MES e questo strumento, la proposta prevede che la Commissione possa adottare atti delegati in un numero limitato di ambiti. In particolare, è previsto un atto delegato per disciplinare lo scambio di informazioni concernenti elementi importanti dei prestiti nel quadro del presente regime. Inoltre, è prevista la possibilità di adottare atti delegati per integrare o modificare il regolamento proposto stabilendo norme di complementarità tra l'assistenza del MES e gli importi del sostegno dell'EISF calcolati in base allo strumento proposto e per provvedere alla concessione di contributi in conto interessi per gli interessi passivi sostenuti a fronte dell'assistenza concessa dal MES.

È altresì importante ricordare che lo strumento dell'EISF, istituito ai sensi del regolamento proposto, dovrebbe essere considerato come un primo passo nella direzione dello sviluppo, nel corso del tempo, di un meccanismo di assicurazione volontaria ai fini della stabilizzazione macroeconomica. Quest'ultimo si fonderebbe su contributi volontari degli Stati membri della zona euro e potrebbe avere capacità di assunzione di prestiti. È previsto un riesame del regolamento proposto dopo cinque anni dalla sua entrata in vigore al fine di valutare e affrontare possibili questioni al riguardo.

La presente proposta prevede una data di applicazione con decorrenza il 1° gennaio 2021 ed è presentata per una Unione a 27 Stati membri, tenuto conto della notifica del Regno Unito della sua intenzione di recedere dall'Unione europea e dall'Euratom a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, ricevuta dal Consiglio europeo il 29 marzo 2017.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Lo strumento dell'EISF in base al regolamento proposto è coerente con altri strumenti previsti nell'ambito della politica di coesione. Lo strumento integra i programmi sostenuti dall'Unione

nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione, del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, che negli ultimi anni hanno rappresentato oltre la metà degli investimenti pubblici totali, contribuendo considerevolmente a rafforzare la ripresa economica e sociale di regioni e paesi in tutta l'UE. A tale riguardo si fa notare che è stato stabilito anche un più stretto legame tra le priorità del semestre europeo e i programmi sostenuti dall'Unione nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione, del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale introducendo condizioni ex ante e macroeconomiche attraverso il regolamento recante disposizioni comuni⁷. Condizioni analoghe determinano l'ammissibilità al sostegno nel quadro dello strumento dell'EISF. Inoltre, lo strumento dell'EISF va anche ad integrare altri strumenti a livello dell'UE che possono contribuire nello specifico ad attenuare gli shock economici a livello nazionale o locale, come il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, che assiste finanziariamente gli Stati membri/le regioni colpiti da gravi catastrofi, e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, che offre sostegno alle persone che perdono il lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o a seguito di una crisi economica e finanziaria globale.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Lo strumento oggetto del regolamento proposto è coerente con le norme di coordinamento delle politiche economiche, compreso il patto di stabilità e crescita. L'ammissibilità nel quadro dello strumento dell'EISF presuppone il rispetto di decisioni e raccomandazioni previste nel quadro della sorveglianza di bilancio e macroeconomica. Il semestre europeo è il principale strumento di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri a livello dell'UE all'interno del quale gli Stati membri discutono le proprie priorità economiche, sociali e di bilancio e monitorano i progressi in specifici momenti nel corso dell'anno. Nel contesto del semestre europeo, il patto di stabilità e crescita e la procedura per gli squilibri macroeconomici servono a garantire finanze pubbliche sane e a prevenire rischi di squilibrio. Inoltre, ottimizzando la flessibilità prevista dalle norme esistenti del patto di stabilità e crescita, è stato rafforzato il legame tra investimenti, riforme strutturali e responsabilità di bilancio, tenendo meglio conto dei cicli congiunturali cui sono confrontati gli Stati membri.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 175, paragrafo 3, del TFUE. Per ricorrere a tale articolo devono essere soddisfatte tre condizioni che risultano tutte rispettate.

La prima condizione prevede che azioni specifiche debbano contribuire al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale. Il regolamento proposto fissa un quadro snello che consente di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri della zona euro e agli Stati membri non appartenenti ad essa che partecipano al meccanismo di cambio (ERM II) a sostegno di investimenti pubblici ammissibili sotto forma di prestiti e di contributi in conto interessi per attenuare un ampio shock asimmetrico nell'ottica di rafforzare la coesione. Si tratta di uno strumento complementare che aiuta gli Stati membri beneficiari a mantenere investimenti pubblici che favoriscano la crescita in caso di instabilità macroeconomica. A sua volta, ciò contribuisce a facilitare l'aggiustamento economico nello Stato membro o negli Stati membri della zona euro interessato/i e agevola la ripresa da parte loro di un percorso di crescita

⁷ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

economica sostenibile invece di aggravare e prolungare la recessione con conseguenti impatti negativi sulla loro coesione economica e sociale. Lo strumento dovrebbe essere attivato in caso di ampio shock asimmetrico all'interno di uno Stato membro o di più Stati membri allorquando si concretizzano i limiti di altri meccanismi e politiche nazionali, e dovrebbe essere soggetto a rigorosi criteri di ammissibilità fondati sul quadro di sorveglianza di bilancio e macroeconomica dell'Unione. Inoltre, per essere efficace, il sostegno fornito nel quadro dello strumento dovrebbe essere indirizzato al sostegno di investimenti pubblici ammissibili a supporto di ambiti previsti dai fondi SIE. Il fatto di affrontare gli effetti di un ampio shock asimmetrico mediante strumenti finalizzati a sostenere il mantenimento del livello di investimenti pubblici contribuisce così a rafforzare la coesione economica e sociale.

La seconda condizione è che l'azione si riveli necessaria al di fuori dei fondi strutturali. Né i fondi strutturali, né qualsiasi altro strumento specifico si prestano alla stabilizzazione macroeconomica nel caso di un ampio shock asimmetrico mantenendo gli investimenti pubblici negli Stati membri. La necessità di prevedere uno strumento siffatto si fonda su elementi di fatto poiché le riforme strutturali, gli stabilizzatori automatici di bilancio, le misure discrezionali di bilancio e la politica monetaria unica dell'Eurosistema non sono in grado di mitigare pienamente ampi shock macroeconomici.

In terzo luogo, la proposta fa salve le misure decise nell'ambito delle altre politiche dell'Unione. In particolare, l'ammissibilità di qualsiasi forma di sostegno nel quadro dello strumento presuppone espressamente il rispetto di decisioni e raccomandazioni previste nell'ambito della sorveglianza di bilancio e macroeconomica dell'Unione a norma della parte III, titolo VIII del TFUE.

Una misura fondata sull'articolo 175, paragrafo 3, del TFUE intesa a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale può essere concepita in modo tale che solo un sottoinsieme di Stati membri soddisfi le necessarie condizioni di ammissibilità al sostegno, laddove la limitazione si fondi su ragioni oggettive. La promozione della coesione economica, sociale e territoriale e l'istituzione di un'Unione economica e monetaria sono entrambi obiettivi fondamentali a norma dell'articolo 3 del TUE. Data la natura della sua attuale struttura, l'unione monetaria non è in grado di mitigare ampi shock asimmetrici attraverso un meccanismo che permetta effettivamente di mantenere il livello di investimenti pubblici degli Stati membri. La mancanza, a livello nazionale, di canali per adeguare la politica monetaria e il tasso di cambio, limita gli strumenti disponibili per affrontare gli shock asimmetrici negli Stati membri della zona euro, rimettendo invece ogni risposta a un siffatto shock ai restanti strumenti nazionali di politica economica, vale a dire le riforme strutturali e la politica di bilancio, ma anche, in misura ancora maggiore, alla politica monetaria unica. Benché gli Stati membri non appartenenti alla zona euro restino responsabili delle rispettive politiche monetarie e di cambio nazionali, quelli che lo adotteranno nel prossimo futuro partecipando altresì al meccanismo di cambio (ERM II) nel quadro dell'adempimento dei loro obblighi ai fini dell'adesione all'Unione economica e monetaria, sono di fatto già limitati nelle rispettive politiche di cambio e monetarie.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La stabilità economica dell'Unione economica e monetaria (UEM) e degli Stati membri che hanno adottato l'euro presenta una dimensione a livello di Unione. Gli Stati membri della zona euro sono strettamente interconnessi sul piano economico. Occorre evitare che shock economici e recessioni economiche significative sfocino in situazioni di stress più ampie e profonde che incidono negativamente sulla coesione economica e sociale. Tuttavia, a causa della struttura dell'UEM, con una politica monetaria unica centralizzata ma una politica di

bilancio decentralizzata a livello nazionale, gli Stati membri della zona euro da soli non sono sufficientemente in grado di assorbire ampi shock asimmetrici. È necessario rafforzare la disponibilità di strumenti nei casi in cui l'UEM si trovi ad affrontare problemi cruciali ogniqualvolta si verificano gravi perturbazioni economiche nei singoli Stati membri. Benché gli Stati membri non appartenenti alla zona euro restino responsabili delle rispettive politiche monetarie e di cambio nazionali, quelli che lo adotteranno nel prossimo futuro partecipando altresì al meccanismo di cambio (ERM II) nel quadro dell'adempimento dei propri obblighi ai fini dell'adesione all'Unione economica e monetaria, sono di fatto già limitati anche nelle rispettive politiche di cambio e monetarie. La crisi finanziaria e la conseguente crisi economica nella zona euro hanno dimostrato forti limiti al funzionamento degli stabilizzatori automatici di bilancio e delle misure discrezionali di bilancio a livello nazionale, persino in Stati membri che presentano livelli ridotti di debito pubblico e finanze pubbliche apparentemente sane. Ciò ha prodotto un andamento prociclico per le politiche di bilancio dannoso per la qualità delle finanze pubbliche e, in particolare, per gli investimenti pubblici. La sequenza degli eventi mostra inoltre che può essere fatto un eccessivo affidamento sulla capacità della politica monetaria unica di garantire la stabilizzazione in situazioni economiche difficili. Tali osservazioni indicano la necessità di istituire uno strumento comune a livello dell'Unione volto ad assorbire tali shock nell'ottica di evitare un ampliamento delle differenze nei risultati macroeconomici tra gli Stati membri della zona euro nonché gli Stati membri non appartenenti ad essa [che partecipano al meccanismo di cambio (ERM II)] che metta a repentaglio la coesione economica e sociale.

L'obiettivo della presente proposta di regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri e quindi, a motivo della portata dell'azione, può essere meglio conseguito a livello di Unione a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del TUE.

- **Proporzionalità**

La proposta mira a sostenere gli investimenti pubblici nell'ottica di rafforzare la coesione negli Stati membri che devono far fronte a un ampio shock asimmetrico. Essa presenta un quadro semplificato per l'offerta di assistenza finanziaria sotto forma di prestiti e contributi in conto interessi e costituisce uno strumento complementare che va ad affiancarsi a strumenti dell'Unione già esistenti volti a finanziare il lavoro, la crescita e gli investimenti, le politiche di bilancio nazionali ma anche l'assistenza finanziaria per fronteggiare periodi di crisi, come il MESF e il MES.

La procedura decisionale consente una mobilitazione e un'erogazione snelle e rapide del sostegno da parte della Commissione in seguito al soddisfacimento di criteri di ammissibilità e di attivazione chiaramente definiti e di un criterio volto a stabilire quali investimenti pubblici saranno sostenuti.

Nel contempo, la proposta si limita a quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di affrontare un ampio shock asimmetrico sostenendo gli investimenti pubblici. Qualsiasi forma di sostegno nel quadro dello strumento proposto è soggetta a rigorosi criteri di ammissibilità basati sul rispetto di decisioni e raccomandazioni previste nel quadro della sorveglianza di bilancio e macroeconomica dell'Unione nonché a criteri di attivazione chiari e ben definiti fondati su un duplice fattore di attivazione relativo alla disoccupazione. Inoltre, lo Stato membro beneficiario è tenuto a destinare l'assistenza ricevuta ad investimenti pubblici ammissibili a sostegno degli obiettivi strategici del regolamento recante disposizioni comuni. È previsto un meccanismo di controllo e di correzione. L'importo dei prestiti e dei contributi in conto interessi è calcolato mediante una formula che tiene debito conto del livello massimo di investimenti pubblici ammissibili che possono essere oggetto del sostegno e della gravità

dell'ampio shock asimmetrico. Inoltre, al fine di garantire che il maggior numero di Stati membri possa beneficiare del sostegno sotto forma di prestiti nel quadro dello strumento, è fissato un tetto in funzione dei mezzi disponibili rimanenti nel bilancio dell'UE. I contributi in conto interessi coprono gli interessi passivi sostenuti dallo Stato membro sui prestiti ricevuti nel quadro dello strumento. Infine, nell'ottica di aumentare l'impatto degli investimenti pubblici e il potenziale sostegno nell'ambito del regime, è previsto un processo volto a migliorare la qualità dei sistemi e delle pratiche degli Stati membri in materia di investimenti pubblici.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Il presente atto assume la forma di un regolamento in quanto introduce un nuovo strumento volto a contribuire alla stabilizzazione macroeconomica e deve essere obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Assunzione e uso di perizie**

La valutazione del meccanismo proposto si basa prevalentemente su perizie interne. Al fine di valutare la potenziale attività della Funzione di stabilizzazione o del meccanismo di assicurazione, sono state compiute simulazioni basate su dati passati (dal 1985 al 2017). Tale approccio è conforme agli standard previsti nella letteratura in materia (Carnot et al. 2017; Arnold et al. 2018; Claveres e Stráský, 2018). L'effetto stabilizzatore della Funzione di stabilizzazione e del meccanismo di assicurazione è valutato mediante simulazioni di un modello macroeconomico (QUEST sviluppato dalla Commissione e spesso impiegato per valutare l'impatto delle riforme). I risultati sono in linea con un esercizio analogo effettuato dall'FMI (Arnold et al., 2018). Più in generale, si è tenuto adeguatamente conto della letteratura politico-economica pertinente concernente la ratio di una Funzione di stabilizzazione, oltre che delle discussioni in essere a livello dell'Unione.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta è corredata di una valutazione d'impatto. Il 27 aprile 2018 il comitato per il controllo normativo ha emesso su di essa un parere positivo con riserva. *[inserimento necessario del collegamento ipertestuale al parere dell'RSB]* Le questioni sollevate dal comitato per il controllo normativo sono state affrontate nella versione rivista del documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione d'impatto *[inserimento necessario del collegamento ipertestuale al parere dell'RSB]*. Sono state inoltre elaborate la descrizione della principale opzione politica e l'interazione con altri strumenti, compresa la composizione e gli accordi di finanziamento. La conclusione in merito all'opzione prescelta è ora formulata in maniera più dettagliata. Uno specifico allegato al documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione d'impatto fornisce ulteriori dettagli sulle modifiche apportate in seguito al parere del comitato per il controllo normativo.

La valutazione d'impatto ha esaminato tre opzioni strategiche per una Funzione di stabilizzazione, oltre all'opzione 1, vale a dire lo status quo.

L'opzione 2 consiste in un regime di assunzione e concessione di prestiti incentrato sugli investimenti pubblici. Un agente centrale, vale a dire l'Unione europea, fornirebbe prestiti unitamente a sovvenzioni limitate agli Stati membri colpiti da ampi shock al fine di mantenere

l'attività relativa agli investimenti pubblici. Essa coincide in gran parte con la proposta della Commissione in merito alla Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti.

L'opzione 3 consiste in un meccanismo di assicurazione. All'interno di un fondo sarebbero accumulati contributi regolari, in particolare in periodi di congiuntura economica normale e positiva, o una risorsa propria. Lo Stato membro colpito da un ampio shock beneficerebbe del sostegno sotto forma di erogazioni/sovvenzioni. Verosimilmente, al fine di garantire un funzionamento affidabile e continuo, si renderebbe necessario prevedere una limitata capacità di prestito.

L'opzione 4 consiste in un bilancio dedicato della zona euro. Un bilancio comune non perseguirebbe in via principale la stabilizzazione economica ma piuttosto la fornitura di beni pubblici europei. Tuttavia, l'affidamento su entrate cicliche (ad esempio, l'imposta sul reddito delle società) e spese anticicliche (ad esempio, le indennità di disoccupazione) contribuirebbe alla stabilizzazione macroeconomica attraverso stabilizzatori automatici a livello dell'UE. Inoltre, si potrebbero prevedere elementi discrezionali idonei a incrementare ulteriormente le proprietà di stabilizzazione.

Una Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti (opzione 2) contribuirebbe all'obiettivo di coesione offrendo sostegno finanziario in caso di ampio shock asimmetrico che colpisce uno Stato membro. Tale sostegno sarebbe diretto a investimenti pubblici in settori prioritari e soggetta a condizioni economiche di attivazione e di ammissibilità. La fornitura di tale sostegno incentiverebbe fortemente la tutela di investimenti pubblici fondamentali, preservando così a un livello adeguato spese essenziali per la futura crescita dell'economia. In quanto tale il regime incentiverebbe risultati in netto contrasto con quanto registrato nella crisi precedente in taluni paesi dove gli investimenti pubblici sono stati considerevolmente ridotti. Nel quadro dell'opzione in esame, l'impatto della stabilizzazione macroeconomica è limitato dal fatto che il sostegno è fornito sotto forma di prestito. A fronte di una situazione di ampio shock, lo Stato membro interessato si troverebbe ancora una volta a trovare un compromesso tra il sostegno dell'attività mediante spesa in deficit o il tenere sotto controllo l'incremento del proprio debito pubblico. Tuttavia, tale compromesso sarebbe mitigato dal fatto che lo Stato membro avrebbe accesso a finanziamenti a condizioni più convenienti rispetto al mercato. Inoltre, l'erogazione di finanziamenti da parte dell'UE potrebbe dare un forte segnale agli operatori del mercato che possono fungere da catalizzatore per evitare la perdita dell'accesso ai mercati e la necessità di ricorrere a un vero e proprio programma di aggiustamento finanziario. L'opzione di cui trattasi è coerente con il requisito dell'assenza di trasferimenti permanenti, nel senso che i prestiti costituiscono per loro natura un sostegno temporaneo e lo Stato membro interessato è giuridicamente tenuto a rimborsarli, condizione questa che riveste particolare importanza. In questa fase, i portatori di interessi restano su posizioni diverse quanto all'esigenza e alla forma di una Funzione di stabilizzazione, in particolare, alla luce delle preoccupazioni presenti in merito alla neutralità tra i paesi. Pertanto, sotto il profilo politico, l'opzione 2 potrebbe essere più agevole, quantomeno nel prossimo futuro.

Un meccanismo di assicurazione (opzione 3) garantirebbe erogazioni importanti in caso di ampio shock asimmetrico a carico di uno Stato membro a condizione che siano rispettate determinate condizioni economiche di attivazione e di ammissibilità. Tali "erogazioni su base assicurativa" ridimensionerebbero sensibilmente la scelta che gli Stati membri interessati sono chiamati a compiere nel breve termine tra attività di sostegno e controllo della crescita dei loro debiti e disavanzi. Pertanto, in situazioni avverse, le erogazioni potrebbero integrare gli stabilizzatori automatici nazionali. Nel corso del ciclo esse favorirebbero l'attuazione di una politica di bilancio più armoniosa e anticiclica, il che inciderebbe inoltre positivamente sulla

qualità delle finanze pubbliche nazionali contribuendo ad evitare impennate e crolli negli investimenti pubblici. A seconda dei parametri adottati, tale opzione può esercitare un forte impatto sulla stabilizzazione della domanda, anche a fronte di un importo limitato di contributi. Tuttavia, l'opzione 3 è difficilmente conciliabile con l'obiettivo della neutralità tra paesi, dal momento che taluni Stati membri potrebbero beneficiare delle erogazioni più spesso e in misura maggiore di altri, ad esempio in ragione della maggiore volatilità dei loro cicli economici. Alcune caratteristiche strutturali potrebbero essere importanti per migliorare l'obiettivo della neutralità tra paesi, ad esempio la previsione di contributi maggiori nei periodi di congiuntura economica positiva (il che garantirebbe che le economie più volatili contribuiscano in misura superiore e accelererebbero la creazione di riserve) e di un meccanismo di valutazione dell'esperienza (contributi modulati in funzione del ricorso al regime in passato). Tuttavia, in questa fase, il sostegno dei portatori di interessi a tale opzione non è apparso unitario in quanto taluni di essi ritengono che implichi troppi rischi ed ecceda una risposta proporzionata alle sfide da affrontare.

Un bilancio per la zona euro (opzione 4) contribuirebbe alla stabilizzazione di ampi shock attraverso fluttuazioni automatiche con il ciclo delle sue entrate e/o spese. L'efficacia di detto meccanismo dipende dalla sensibilità ciclica della composizione del bilancio e dalla sua dimensione. Gli effetti dell'opzione 4 eccederebbero in una certa misura quelli dell'offerta di una Funzione di stabilizzazione, in quanto la previsione di un bilancio completo implica il trasferimento delle competenze in materia di assegnazione - sia dal punto di vista delle entrate che delle uscite - dal livello nazionale a quello europeo, in aggiunta all'attuale bilancio dell'UE. Pertanto, la creazione di un siffatto bilancio presupporrebbe una volontà e un consenso politico forti. Sarebbero necessarie ulteriori riflessioni e discussioni al fine di valutarne il contenuto e aumentarne l'accettabilità a livello politico.

Occorre osservare che le diverse opzioni politiche non sono tra loro incompatibili, ma possono essere combinate. In questa fase, una Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti (opzione 2) costituisce l'opzione prescelta. Essa fornirebbe un contributo importante al raggiungimento degli obiettivi delineati nella sezione 4 della relazione sulla valutazione d'impatto. In quanto tale è stata accolta dalla Commissione nell'ambito della sua proposta. Un meccanismo di assicurazione (opzione 3) può offrire proprietà di stabilizzazione altamente efficaci e, se ben concepito, può essere compatibile con la neutralità tra paesi; tuttavia esso impone ulteriori riflessioni e discussioni al fine di valutarne la fattibilità e aumentarne il grado di accettabilità politica. Un meccanismo di assicurazione rafforzerebbe notevolmente la struttura dell'UEM rappresentando quindi uno strumento molto prezioso. Benché in questa fase la Commissione non stia presentando una proposta formale, un meccanismo di assicurazione dovrebbe essere considerato come parte della Funzione di stabilizzazione, considerata come un pacchetto, integrando e completando l'opzione 2. Un pacchetto siffatto costituirebbe un insieme coerente atto a consentire una stabilizzazione significativa. L'opzione 4 può offrire talune proprietà di stabilizzazione, la cui portata dipende in ampia misura dalla sua dimensione e dalla sua composizione; si rendono tuttavia necessarie ulteriori riflessioni e discussioni al fine di valutarne il contenuto e aumentarne il grado di accettabilità politica.

L'impatto di un regime di stabilizzazione degli investimenti (opzione 2) e di un meccanismo di assicurazione (opzione 3) sarebbe primariamente di natura macroeconomica, secondo quanto affermato in precedenza. Inoltre, l'opzione 2, lo strumento di stabilizzazione degli investimenti, migliorerebbe la composizione delle finanze pubbliche proteggendo l'attività relativa agli investimenti pubblici. In quanto tale essa acquisisce in parte una dimensione di mantenimento/miglioramento delle competenze apportando così taluni vantaggi a livello

sociale. Nell'opzione 3, il meccanismo di assicurazione, l'impatto ambientale e sociale sarebbe alquanto indiretto e di difficile valutazione. Nell'opzione 4, il bilancio per la zona euro, detto impatto sarebbe verosimilmente positivo ma tale opzione non è definita in maniera sufficientemente dettagliata da permetterne una valutazione approfondita.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta potrebbe avere implicazioni di bilancio. I prestiti che la Commissione potrebbe accordare agli Stati membri nel quadro dello strumento proposto sono determinati in funzione di un massimale fisso di 30 miliardi di EUR. In quanto tali i prestiti costituiscono passività potenziali per il bilancio dell'UE qualora lo Stato membro non rimborsi il prestito concesso in forza del regime.

Il contributo in conto interessi sarebbe finanziato attraverso un Fondo di sostegno alla stabilizzazione alimentato da contributi nazionali annuali basati sulla quota assegnata alla banca centrale nazionale di ciascuno Stato membro nel reddito monetario dell'Eurosistema. Il medesimo parametro di riferimento sarebbe impiegato per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro che partecipano al meccanismo di cambio (ERM II). In quanto tali, i suddetti contributi nazionali costituiscono entrate con destinazione esterna e non incidono sul bilancio dell'UE.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e comunicazione**

L'atto prevede la stesura di una relazione e un riesame della sua applicazione ogni cinque anni. A tal fine, la Commissione dovrebbe presentare una relazione di valutazione concernente, tra l'altro, l'efficacia del regolamento e i suoi contributi affinché gli Stati membri della zona euro conducano le loro politiche economiche nell'ottica di rafforzare la coesione nell'Unione, nonché al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione e agli investimenti pubblici negli Stati membri della zona euro che beneficiano del sostegno nel quadro di tale atto. La relazione esamina anche l'opportunità di sviluppare un meccanismo di assicurazione ai fini della stabilizzazione macroeconomica. Ove opportuno la relazione è corredata da proposte di modifica del presente atto. La relazione è inviata al Parlamento europeo, al Consiglio e all'Eurogruppo.

Ove le tre istituzioni confermino che le valutazioni della normativa e delle politiche vigenti dovrebbero fungere da base per la valutazione d'impatto delle opzioni per un'azione ulteriore, saranno eseguite valutazioni conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016⁸. Le valutazioni analizzeranno gli effetti del programma sulla base dei relativi indicatori/obiettivi e di un'analisi dettagliata del suo grado di rilevanza, efficacia ed efficienza, della sufficienza del valore aggiunto europeo da esso fornito e della coerenza con le altre politiche dell'UE. Esse includeranno gli insegnamenti tratti per individuare eventuali carenze/problemi o possibilità di ulteriore miglioramento delle azioni o dei loro risultati e per contribuire a massimizzarne lo sfruttamento/impatto.

⁸ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La parte I del regolamento proposto (articoli 1 e 2) prevede l'istituzione della Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti (EISF) quale strumento di assistenza finanziaria ai sensi dell'articolo [220] del regolamento finanziario rivisto a sostegno degli investimenti pubblici per gli Stati membri che si trovano di fronte a ampi shock asimmetrici nell'ottica di rafforzare la coesione. Inoltre, essa indica le forme che assumerebbe tale assistenza finanziaria, vale a dire i prestiti e i contributi in conto interessi. In aggiunta, tale parte sottolinea che il regolamento dovrebbe applicarsi sia agli Stati membri della zona euro che agli Stati membri non appartenenti ad essa che partecipano al meccanismo di cambio (ERM II). Detta parte contiene altresì le definizioni più importanti impiegate all'interno dell'atto.

La parte II del regolamento proposto (articoli da 3 a 5) contiene i criteri che lo Stato membro dovrebbe soddisfare per beneficiare del sostegno nell'ambito dell'EISF. Occorre operare una distinzione tra due serie di criteri.

In primo luogo, l'atto proposto contiene dei criteri di ammissibilità fondati sul rispetto di decisioni e raccomandazioni previste nel quadro di bilancio dell'Unione di cui all'articolo 126, paragrafi 8 e 11, del TFUE e al regolamento (UE) n. 1466/97 nonché nel quadro di sorveglianza macro-economica istituito dal regolamento (UE) n. 1176/2011. Occorrerebbe inoltre stabilire che qualora uno Stato membro della zona euro rientri in un programma di aggiustamento macroeconomico, esso non potrebbe beneficiare del sostegno in base al presente regime; tuttavia, nel quadro di detto programma si terrebbe conto di eventuali esigenze finanziarie a sostegno degli investimenti pubblici. Lo stesso regime è previsto per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro che rientrano nell'ambito di applicazione dell'atto proposto e beneficiano di un sostegno alla bilancia dei pagamenti. Infine, nel caso in cui gli Stati membri convengano di concludere un accordo intergovernativo sul finanziamento del contributo in conto interessi, il pagamento dei contributi annuali dovrebbe costituire un criterio di ammissibilità preliminare al ricorso, da parte di uno Stato membro, a detto contributo nel quadro del regime.

In secondo luogo, dovrebbero essere previsti alcuni criteri di attivazione finalizzati a garantire un'attivazione tempestiva ed efficace del sostegno dell'EISF. Tale attivazione dovrebbe essere determinata da un duplice fattore di attivazione relativo alla disoccupazione, basato sia sul tasso di disoccupazione nazionale rispetto al tasso medio precedente, sia sulla variazione del tasso di disoccupazione rispetto a una determinata soglia dell'anno precedente. In primo luogo, la scelta di criteri di attivazione basati sui tassi di disoccupazione è presa in considerazione per una serie di ragioni. Il tasso di disoccupazione è un eccellente indicatore del ciclo economico. Inoltre, gli effetti degli shock sulle finanze pubbliche tendono a rallentare il ciclo di crescita e, di fatto, sono sostanzialmente coincidenti con il ciclo della disoccupazione. Inoltre, il ritardo che riflette il ricorso al tasso di disoccupazione non comprometterebbe l'utilità dell'obiettivo di stabilizzazione dello strumento poiché, in una prima fase, gli Stati membri dovrebbero ricorrere ai rispettivi stabilizzatori automatici e alle proprie politiche. In secondo luogo, l'utilizzo di un duplice fattore di attivazione garantirebbe con un maggior grado di sicurezza che lo Stato membro interessato si trovi a far fronte a un ampio shock asimmetrico accompagnato da un elemento temporaneo e specifico per il paese considerato. Il duplice fattore di attivazione permetterebbe inoltre di mirare il sostegno ai periodi di forte peggioramento della congiuntura economica e si applicherebbe a situazioni di crescita della disoccupazione.

Inoltre, per gli Stati membri destinatari dell'assistenza a norma della presente proposta di regolamento, questa parte prevede l'obbligo di destinare il sostegno ricevuto in investimenti pubblici ammissibili, ossia investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche a sostegno

di obiettivi strategici individuati nel regolamento recante disposizioni comuni, in investimenti sociali (istruzione e formazione) nonché in generale nel mantenimento degli investimenti pubblici a livello della media degli ultimi cinque anni. Con riferimento al secondo elemento, la Commissione dovrebbe disporre di un certo margine di discrezionalità nell'ambito della sua valutazione per tener conto delle situazioni in cui, all'interno di uno Stato membro, gli investimenti pubblici si sono sviluppati in maniera insostenibile. Dovrebbe essere previsto un meccanismo correttivo per impedire spese inammissibili ed evitare che l'Unione si assuma la responsabilità di prestiti altrettanto inammissibili. Ciò risulta necessario al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. In caso di mancato rispetto del suddetto criterio da parte di uno Stato membro, la Commissione dovrebbe poter richiedere il rimborso del prestito, in tutto o in parte, e decidere che, al momento di tale rimborso, lo Stato membro interessato non abbia diritto a beneficiare di un contributo in conto interessi. L'esito di detto controllo dovrebbe essere altresì reso pubblico.

La **parte III** della proposta di regolamento (articoli da 6 a 8) contiene la procedura per una rapida concessione del sostegno dell'EISF. A seguito della richiesta pervenuta, la Commissione dovrebbe verificare il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità e di attivazione e stabilire i termini del sostegno sotto forma di prestito. Dovrebbero essere fissati elementi quali l'importo, la scadenza media, la formula di determinazione dei prezzi e il periodo di disponibilità del sostegno. Lo Stato membro beneficiario dovrebbe avere inoltre diritto a un contributo in conto interessi al momento del rimborso del prestito o allorquando gli interessi divengano esigibili. Inoltre, la parte in esame dell'atto proposto stabilisce le forme che può assumere il sostegno dell'EISF.

La **parte IV** della proposta di regolamento (articoli da 7 a 10) stabilisce anzitutto la dotazione finanziaria per lo strumento. Per quanto attiene ai prestiti, la Commissione dovrebbe essere in grado di contrarre prestiti sui mercati finanziari al fine di erogarli agli Stati membri interessati. Tali prestiti dovrebbero essere limitati a massimale fisso di 30 miliardi di EUR. I contributi in conto interessi dovrebbero essere diretti a compensare gli oneri passivi sostenuti dagli Stati membri in ragione del prestito erogato. La Commissione dovrebbe poter avvalersi del Fondo di sostegno alla stabilizzazione per il loro finanziamento. La parte in esame indica inoltre le formule che la Commissione dovrebbe utilizzare per determinare gli importi del prestito e del contributo in conto interessi in base allo strumento dell'EISF.

Per quanto concerne la parte costituita dal prestito dello strumento in esame, occorrerebbe distinguere tra la formula per la determinazione del livello massimo di investimenti pubblici ammissibili (I_s) che possono essere oggetto del sostegno e la formula per calcolare l'importo del sostegno (S) sotto forma di prestito. Le due formule interagiscono tra loro. Il livello massimo di investimenti pubblici ammissibili (I_s) che possono essere oggetto del sostegno dell'EISF dovrebbe essere fissato automaticamente in base a una formula che esprime il rapporto tra investimenti pubblici ammissibili e PIL nell'UE in un periodo di cinque anni anteriori alla richiesta di sostegno da parte di uno Stato membro e il PIL dello Stato membro considerato nello stesso periodo. Tale importo massimo dovrebbe inoltre essere parametrato alle risorse disponibili, vale a dire al massimale fisso stabilito nel regolamento. Inoltre, l'importo massimo del sostegno sotto forma di prestito dovrebbe essere fissato automaticamente sulla base di una formula che tiene conto del livello massimo di investimenti pubblici ammissibili che possono essere oggetto del sostegno e della gravità dell'ampio shock asimmetrico. Il prestito dovrebbe inoltre essere parametrato in funzione della gravità dello shock. L'importo del prestito potrebbe essere aumentato fino al livello massimo degli investimenti pubblici ammissibili (I_s) in caso di shock asimmetrico particolarmente grave. L'aumento del tasso di disoccupazione nazionale a livello trimestrale fungerebbe da indicatore a tal fine. Infine, il sostegno sotto forma di prestito dovrebbe essere limitato al 30%

dei mezzi residui disponibili del massimale fissato per calibrare i prestiti ai mezzi disponibili nel bilancio dell'UE, in modo da garantire che il maggior numero possibile di Stati membri possa beneficiare del sostegno nel quadro del presente strumento.

L'importo del contributo in conto interessi dovrebbe essere stabilito in modo automatico quale percentuale fissa degli interessi passivi sostenuti dallo Stato membro per il prestito concesso in base al presente strumento.

Infine, la parte in esame della proposta di regolamento prevede altresì un potenziale coinvolgimento del meccanismo europeo di stabilità (MES) o del suo successore legale ove, in futuro, questo decida autonomamente di fornire parimenti assistenza finanziaria a sostegno di investimenti pubblici per finalità di stabilizzazione macroeconomica. A tal fine la Commissione dovrebbe impegnarsi a garantire che tale assistenza sarebbe concessa a condizioni coerenti con quelle stabilite dalla presente proposta di regolamento. Occorrerebbe prevedere il potere della Commissione di adottare atti delegati per integrare il regolamento proposto circa lo scambio di informazioni su diversi elementi del prestito e le norme che stabiliscono la complementarità tra l'assistenza del MES e il sostegno nel quadro di questo strumento calcolato secondo le formule per il prestito e il contributo in conto interessi.

La **parte V** della proposta di regolamento (articoli da 11 a 16) contiene le norme procedurali di erogazione e di attuazione del sostegno sotto forma di prestito prevista dal presente strumento. Più specificamente, essa concerne norme sull'erogazione, le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, i costi e l'amministrazione dei prestiti. Sono infine previste norme in materia di controllo.

La **parte VI** della proposta di regolamento (articoli da 17 a 19) prevede l'istituzione del Fondo di sostegno alla stabilizzazione (in appresso, "il Fondo") e il relativo utilizzo. Il Fondo dovrebbe essere alimentato dai contributi degli Stati membri in conformità dell'accordo intergovernativo che ne stabilisce i metodi di calcolo e le regole inerenti al loro trasferimento. Per gli Stati membri della zona euro, i contributi nazionali dovrebbero essere calcolati come percentuale del reddito monetario assegnato alle banche centrali nazionali degli Stati membri della zona euro. Ai fini del calcolo dei contributi, entro il 30 aprile di un dato anno, la BCE dovrebbe comunicare alla Commissione l'importo del reddito monetario assegnato a ciascuna banca centrale nazionale. Per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro rientranti nell'ambito di applicazione dell'atto proposto, il calcolo di rispettivi contributi nazionali dovrebbe avvenire sulla base di un reddito monetario dell'Eurosistema e applicando un criterio specifico. Qualora un siffatto accordo intergovernativo venga concluso, il diritto a percepire il contributo in conto interessi sarebbe subordinato al pagamento da parte degli Stati membri del loro contributo annuale.

Il Fondo dovrebbe essere destinato unicamente al pagamento del contributo in conto interessi. La concessione di un siffatto contributo dovrebbe essere subordinata alla disponibilità di risorse all'interno del fondo; inoltre dovrebbe essere previsto un meccanismo di differimento dei pagamenti nell'ipotesi di risorse insufficienti. La Commissione amministrerebbe il Fondo secondo una strategia di investimento prudente e sicura.

La **parte VII** dell'atto proposto (articolo 20) prevede che la Commissione valuti la qualità dei sistemi e delle pratiche di gestione degli investimenti pubblici negli Stati membri. Tale valutazione dovrebbe essere prevista come misura di accompagnamento per aumentare l'impatto degli investimenti pubblici e del sostegno dell'EISF. La metodologia dettagliata figura nell'allegato al regolamento proposto e si fonda sulle pratiche più avanzate applicate dall'FMI e dall'OCSE.

La **parte VIII** della proposta di regolamento (articoli 21 e 23) contiene le regole in materia di esercizio dei poteri delegati, relazioni e riesame ed entrata in vigore del suddetto regolamento. Per quanto attiene alle relazioni periodiche, la Commissione esaminerebbe tra l'altro l'opportunità di sviluppare un meccanismo di assicurazione ai fini della stabilizzazione macroeconomica e se includere, non appena siano disponibili dati attendibili, gli investimenti sociali relativi all'istruzione e alla formazione nella definizione di investimenti pubblici ammissibili.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'istituzione della Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea⁹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁰,

visto il parere del Comitato delle regioni¹¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La promozione della coesione economica, sociale e territoriale e la realizzazione di un'Unione economica e monetaria (UEM) sono obiettivi fondamentali a norma dei Trattati.
- (2) Il rafforzamento della coesione economica tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro contribuirebbe alla stabilità dell'unione monetaria e allo sviluppo armonico dell'Unione nel suo insieme.
- (3) Gli Stati membri dovrebbero condurre le loro politiche economiche e coordinarle in modo da conseguire l'obiettivo del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.
- (4) La crisi finanziaria e la recessione economica senza precedenti che hanno colpito il mondo e la zona euro hanno mostrato che gli strumenti disponibili nella zona euro, quali la politica monetaria unica, gli stabilizzatori automatici di bilancio e le misure discrezionali di bilancio a livello nazionale, non sono sufficienti ad assorbire ampi shock asimmetrici.
- (5) Nell'attuale quadro istituzionale, al fine di agevolare l'aggiustamento macroeconomico e attenuare ampi shock asimmetrici, gli Stati membri la cui moneta è l'euro e gli Stati membri con deroga che partecipano al meccanismo di cambio (ERM II) devono basarsi ancor più sui restanti strumenti di politica economica, quali gli stabilizzatori automatici di bilancio e altre misure di bilancio discrezionali, rendendo nel complesso più difficile l'aggiustamento. Inoltre, l'andamento della crisi nella zona

⁹ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁰ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

euro indica il forte affidamento alla politica monetaria unica per garantire la stabilizzazione macroeconomica in caso di congiunture macroeconomiche difficili.

- (6) La crisi finanziaria ha prodotto un andamento prociclico delle politiche di bilancio, rivelatosi dannoso per la qualità delle finanze pubbliche e, in particolare, per gli investimenti pubblici. A sua volta, tale limite ha contribuito a un ampliarsi delle differenze nei risultati macroeconomici dei diversi Stati membri, mettendo a rischio la coesione.
- (7) Pertanto, si rendono necessari ulteriori strumenti al fine di evitare che, in futuro, ampi shock asimmetrici sfocino in situazioni di stress più ampie e profonde e indeboliscano la coesione.
- (8) In particolare, al fine di sostenere gli Stati membri la cui valuta è l'euro nel rispondere meglio a circostanze economiche in rapida evoluzione e nello stabilizzare le loro economie preservando gli investimenti pubblici in caso di ampi shock asimmetrici, si dovrebbe istituire una Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti (EISF).
- (9) L'EISF dovrebbe assistere non solo gli Stati membri la cui moneta è l'euro, ma anche gli Stati membri con deroga che partecipano al meccanismo di cambio (ERM II).
- (10) L'EISF dovrebbe essere uno strumento dell'Unione che completa le politiche di bilancio nazionali. Occorre rammentare che gli Stati membri dovrebbero perseguire politiche di bilancio sane, creando riserve di bilancio nei periodi di prosperità economica.
- (11) A livello dell'Unione, il semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche è il quadro di riferimento per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli Stati membri sviluppano proprie strategie d'investimento nazionali pluriennali a sostegno di tali priorità di riforma. Tali strategie dovrebbero essere presentate insieme ai programmi nazionali di riforma annuali in modo da definire e coordinare i progetti di investimento prioritari che devono essere sostenuti da finanziamenti nazionali e/o dell'Unione. Dovrebbero inoltre servire a impiegare i finanziamenti dell'Unione in modo coerente e a massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario proveniente in particolare dai programmi finanziati dall'Unione nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione, del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, dell'EISF e di InvestEU, se del caso.
- (12) Il meccanismo europeo di stabilità (MES) o il suo successore legale potrebbero fornire ulteriore sostegno in aggiunta a quello fornito dall'EISF.
- (13) Il sostegno dell'EISF dovrebbe essere fornito quando uno o più Stati membri la cui moneta è l'euro o altri Stati membri che partecipano al meccanismo di cambio (ERM II) si trovano a far fronte a un ampio shock asimmetrico. All'interno di detti paesi, le variazioni dei tassi di disoccupazione sono strettamente collegate alle fluttuazioni del ciclo economico. Forti aumenti dei tassi di disoccupazione nazionale al di sopra delle medie a lungo termine sono un indicatore chiaro di un ampio shock asimmetrico in uno specifico Stato membro. Gli shock asimmetrici incidono su uno o più Stati membri in misura notevolmente maggiore rispetto alla media degli Stati membri.
- (14) L'attivazione del sostegno dell'EISF dovrebbe essere pertanto determinata da un duplice fattore di attivazione basato sia sul tasso di disoccupazione nazionale rispetto al tasso medio precedente, sia sulla variazione della disoccupazione rispetto a una determinata soglia.

- (15) Lo Stato membro che richiede il sostegno dell'EISF dovrebbe soddisfare rigorosi requisiti di ammissibilità fondati sul rispetto di decisioni e raccomandazioni emanate nel quadro della sorveglianza di bilancio ed economica dell'Unione nei due anni anteriori alla richiesta di sostegno dell'EISF affinché detto Stato membro non sia disincentivato dal perseguire politiche di bilancio prudenti.
- (16) Gli Stati membri la cui moneta è l'euro e che beneficiano di assistenza finanziaria nel quadro del MES, del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) o del Fondo monetario internazionale (FMI) e che rientrano in un programma di aggiustamento macroeconomico ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹² non dovrebbero beneficiare del sostegno dell'EISF dal momento che le loro esigenze finanziarie, comprese quelle relative al mantenimento degli investimenti pubblici, sono affrontate attraverso l'assistenza finanziaria concessa.
- (17) Gli Stati membri con deroga che beneficiano di un sostegno alla bilancia dei pagamenti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio¹³ non dovrebbero beneficiare del sostegno dell'EISF poiché le loro esigenze finanziarie, comprese quelle relative al mantenimento degli investimenti pubblici, sono affrontate attraverso lo strumento di assistenza finanziaria a medio termine concesso.
- (18) Il sostegno dell'EISF dovrebbe assumere la forma di prestiti agli Stati membri interessati. Tale strumento fornirebbe loro i finanziamenti necessari per portare avanti gli investimenti pubblici.
- (19) Oltre ai prestiti, agli Stati membri interessati dovrebbero essere concessi contributi in conto interessi a copertura degli interessi passivi su di essi maturati, quale tipologia specifica di assistenza finanziaria ai sensi dell'articolo 220 del regolamento finanziario. Tale contributo in conto interessi fornirebbe un sostegno aggiuntivo in parallelo al prestito agli Stati membri che si trovano a far fronte a uno shock asimmetrico e a condizioni di finanziamento gravose sui mercati finanziari.
- (20) Nell'ottica di fornire con rapidità il sostegno dell'EISF, ove siano soddisfatti i criteri di ammissibilità e di attivazione, la competenza a concedere i prestiti e a decidere sulla concessione dei contributi in conto interessi dovrebbe essere conferita alla Commissione.
- (21) Gli Stati membri dovrebbero destinare il sostegno ricevuto nel quadro dell'EISF a investimenti pubblici ammissibili, mantenendo inoltre il livello degli investimenti pubblici in generale rispetto al livello medio degli stessi negli ultimi cinque anni al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito dal presente regolamento. In tal senso, ci si attende che gli Stati membri diano la priorità al mantenimento degli investimenti ammissibili nei programmi finanziati dall'Unione nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione, del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

¹² Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

¹³ Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

- (22) A tal fine, la Commissione dovrebbe verificare il rispetto delle summenzionate condizioni da parte dello Stato membro interessato. In caso negativo, lo Stato membro interessato dovrebbe rimborsare, in tutto o in parte, il prestito concessogli e non dovrebbe avrebbe diritto al contributo in conto interessi.
- (23) Il livello massimo di investimenti pubblici ammissibili che possono essere sostenuti mediante il prestito dell'EISF in uno Stato membro dovrebbe essere fissato automaticamente sulla base di una formula che esprime il rapporto tra investimenti pubblici ammissibili e prodotto interno lordo (PIL) nell'Unione nei cinque anni anteriori alla richiesta di prestito da parte dello Stato membro interessato e il PIL di detto Stato nello stesso periodo. Il livello massimo di investimenti pubblici ammissibili dovrebbe inoltre essere parametrato al massimale fisso nel bilancio dell'Unione in ragione di un fattore di graduazione (α). Detto fattore è determinato in modo tale che, considerando ex post la recente crisi, in presenza di un siffatto meccanismo sarebbe stato possibile fornire agli Stati membri interessati l'intero sostegno dell'EISF.
- (24) Anche l'importo del prestito dell'EISF dovrebbe essere quantificato automaticamente sulla base di una formula che tiene conto, anzitutto, del livello massimo di investimenti pubblici ammissibili che possono essere oggetto del sostegno dell'EISF e, in secondo luogo, della gravità dell'ampio shock asimmetrico. Il sostegno determinato in base a questa formula dovrebbe essere altresì parametrato in funzione della gravità dello shock applicando un fattore (β). Detto fattore è fissato in maniera tale da permettere allo Stato membro interessato di beneficiare del sostegno massimo in caso di shock che implica un aumento del tasso di disoccupazione di oltre 2,5 punti percentuali. Il prestito dell'EISF potrebbe essere aumentato sino al livello massimo di investimenti pubblici ammissibili in caso di shock asimmetrico particolarmente grave, come attestato da ulteriori indicatori della posizione dello Stato membro nel ciclo economico (ad esempio, i sondaggi sui livelli di fiducia) e da un'analisi più approfondita della situazione macroeconomica (come realizzata, in particolare, nel quadro delle previsioni macroeconomiche e del semestre europeo). Nell'ottica di garantire che il maggior numero di Stati membri possa beneficiare del sostegno dell'EISF, il prestito concesso a uno Stato membro non dovrebbero superare il 30% dei mezzi residui disponibili del massimale fissato per calibrare i prestiti nel quadro dell'EISF ai mezzi disponibili nel bilancio dell'UE.
- (25) L'importo dei contributi in conto interessi erogati nell'ambito dell'EISF dovrebbe essere determinato in percentuale degli interessi passivi sostenuti dallo Stato membro per il prestito concessogli nel quadro di tale strumento.
- (26) Ai fini del finanziamento dei contributi in conto interessi, dovrebbe essere istituito un Fondo di sostegno alla stabilizzazione. Il Fondo di sostegno alla stabilizzazione dovrebbe essere alimentato da contributi nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro e gli altri Stati membri che partecipano al meccanismo di cambio (ERM II)].
- (27) Sia la determinazione dell'importo dei contributi nazionali al Fondo di sostegno alla stabilizzazione sia il loro trasferimento dovrebbero essere disciplinati da un accordo intergovernativo concluso tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro e gli altri Stati membri che partecipano al meccanismo di cambio (ERM II). Detto accordo dovrebbe prevedere che i contributi nazionali siano calcolati, per tutti gli Stati membri, sulla base della quota del reddito monetario dell'Eurosistema delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro. Per quanto attiene agli Stati membri che partecipano al meccanismo di cambio (ERM II), ai fini delle determinazione dei

contributi nazionali dovrebbe essere previsto un criterio specifico. La Commissione dovrebbe assistere gli Stati membri nel calcolo di detti contributi. A tal fine, la Banca centrale europea (BCE) dovrebbe comunicare alla Commissione l'importo del reddito monetario cui le banche centrali nazionali dell'Eurosistema hanno diritto.

- (28) A seguito dell'entrata in vigore di detto accordo intergovernativo, ogni pagamento di contributi in conto interessi allo Stato membro interessato dovrebbe essere subordinato all'intervenuto trasferimento, da parte di esso, del contributo annuale al Fondo di sostegno alla stabilizzazione. Il pagamento dei contributi in conto interessi dovrebbe essere subordinato alla disponibilità di mezzi sufficienti nel Fondo di sostegno alla stabilizzazione. Qualora il contributo in conto interessi per uno specifico Stato membro superi il 30% dei mezzi disponibili nel Fondo di sostegno alla stabilizzazione nel momento in cui tale pagamento è dovuto, l'erogazione del contributo da detto fondo sarebbe differita.
- (29) La Commissione dovrebbe essere incaricata di gestire il patrimonio del Fondo di sostegno alla stabilizzazione in maniera prudente e sicura.
- (30) Al fine di aumentare l'impatto degli investimenti pubblici e del potenziale sostegno dell'EISF, la qualità dei sistemi e delle pratiche relativi agli investimenti pubblici degli Stati membri dovrebbe essere garantita e, se del caso, rafforzata. La Commissione dovrebbe effettuare regolarmente una valutazione sotto forma di relazione, contenente, se del caso, raccomandazioni intese a migliorare la qualità dei sistemi e delle pratiche relativi agli investimenti pubblici negli Stati membri. Lo Stato membro interessato dovrebbe poter richiedere l'assistenza tecnica della Commissione, la quale potrebbe compiere delle missioni tecniche.
- (31) Al fine di stabilire le regole per il coinvolgimento del MES o del suo successore legale nel fornire assistenza finanziaria a sostegno degli investimenti pubblici parallelamente alla Commissione, a quest'ultima dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto concerne lo scambio di informazioni pertinenti circa il prestito dell'EISF, l'impatto del coinvolgimento del MES per il calcolo dell'importo del sostegno dell'EISF e la concessione di un contributo in conto interessi da parte del Fondo di sostegno alla stabilizzazione allo Stato membro per costi sostenuti in ragione dell'assistenza finanziaria fornita dal MES. Inoltre, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per determinare la percentuale utilizzata nella formula per il calcolo del contributo in conto interessi, nonché a fissare regole precise di amministrazione del Fondo di sostegno alla stabilizzazione e principi e criteri generali della sua strategia di investimento. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi sanciti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹⁴. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (32) A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è necessario esaminare il presente regolamento, in particolare, per valutarne l'efficacia, il contributo alla conduzione di politiche economiche negli Stati

¹⁴ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

membri e alla strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione e per stabilire eventuali ulteriori sviluppi necessari per creare un meccanismo di assicurazione finalizzato alla stabilizzazione macroeconomica. Ciò avverrà sulla base delle informazioni raccolte attraverso specifici requisiti di monitoraggio, evitando nel contempo un'eccessiva regolamentazione e oneri amministrativi, in particolare per gli Stati membri. Tali requisiti, se del caso, possono includere indicatori misurabili come base di valutazione degli effetti del regolamento sul terreno.

- (33) L'EISF dovrebbe essere considerata un primo passo nello sviluppo, nel corso del tempo, di un vero e proprio meccanismo di assicurazione finalizzato alla stabilizzazione macroeconomica. Attualmente, l'EISF si baserebbe sull'erogazione di prestiti e la concessione di contributi in conto interessi. In parallelo, non è escluso che il MES o il suo successore legale possano, in futuro, essere coinvolti nella fornitura di assistenza finanziaria di supporto agli investimenti pubblici a favore di Stati membri la cui moneta è l'euro che si trovino a far fronte a una congiuntura economica negativa. Inoltre, in futuro, potrebbe essere istituito un meccanismo di assicurazione volontario con capacità di prestito basato sui contributi volontari degli Stati membri e diretto a fornire uno strumento forte per la stabilizzazione macroeconomica contro gli shock asimmetrici.
- (34) In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio e al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, che comprendano la prevenzione, l'individuazione, la correzione e l'investigazione delle irregolarità, tra cui le frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l'imposizione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, la Procura europea può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio. In conformità al regolamento finanziario, qualsiasi persona o entità destinataria di fondi dell'Unione è tenuta a collaborare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti e l'accesso necessari alla Commissione, all'OLAF, alla Procura europea e alla Corte dei conti europea.
- (35) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, gestione indiretta e prevedono controlli sulla responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 del TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è preconditione essenziale per la sana gestione economica e il finanziamento efficace dell'Unione.
- (36) Poiché, in ragione della struttura dell'UEM che prevede una politica monetaria centralizzata ma politiche di bilancio nazionali, l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di una Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti

volta ad assorbire ampi shock asimmetrici che rischiano di mettere a repentaglio la coesione economica e sociale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata dell'azione richiesta, può essere meglio conseguito a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce la Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti (EISF).
2. L'EISF fornisce assistenza finanziaria per gli investimenti pubblici, sotto forma di prestiti e di contributi in conto interessi, agli Stati membri che si trovano a fronteggiare un ampio shock asimmetrico.
3. Il sostegno dell'EISF è a disposizione degli Stati membri la cui moneta è l'euro e degli Stati membri che partecipano al meccanismo di cambio di cui all'articolo 140, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "accordo": l'accordo intergovernativo concluso tra tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro e gli altri Stati membri che partecipano al meccanismo di cambio (ERM II) che determina il calcolo e il trasferimento dei loro contributi finanziari al Fondo di sostegno alla stabilizzazione;
- 2) "investimento pubblico": gli investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche come definiti all'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵;
- 3) "investimento pubblico ammissibile": a) l'investimento pubblico a sostegno di obiettivi definiti nel regolamento (UE) n. [XX] del [XX] [*inserire il riferimento al nuovo regolamento recante disposizioni comuni*]¹⁶ e b) qualsiasi spesa nei settori dell'istruzione e della formazione come definita all'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 e non rientrante nella lettera a);

¹⁵ Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

¹⁶ [*Inserire il riferimento corretto alla nuova versione del regolamento recante disposizioni comuni*]

4) “sostegno dell’EISF”: l’assistenza finanziaria dell’Unione ai sensi dell’articolo [220] del regolamento finanziario sotto forma di prestiti e di contributi in conto interessi a titolo dell’EISF a sostegno di investimenti pubblici ammissibili;

5) “sistemi e prassi di gestione degli investimenti pubblici”: i processi interni degli Stati membri per la pianificazione, l’assegnazione e la realizzazione degli investimenti pubblici;

5) “strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”: gli scopi e gli obiettivi condivisi che guidano l’azione degli Stati membri e dell’Unione definiti nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010, come allegato I (Nuova strategia europea per l’occupazione e la crescita, obiettivi principali dell’UE), nella raccomandazione (UE) 2015/1184 del Consiglio, del 14 luglio 2015, relativa agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione europea¹⁷, e nella decisione (UE) 2016/1838 del Consiglio¹⁸, e qualsiasi revisione di tali scopi e obiettivi condivisi.

PARTE II

CRITERI

Articolo 3

Criteria di ammissibilità

1. Lo Stato membro è ammissibile a beneficiare del sostegno dell’EISF se non è soggetto a quanto segue:

a) una decisione del Consiglio che stabilisce che non ha adottato misure efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo a norma dell’articolo 126, paragrafo 8 o 11, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea nei due anni precedenti alla richiesta di sostegno dell’EISF;

b) una decisione del Consiglio a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, o dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1466/97 del Consiglio¹⁹, che constata l’assenza di provvedimenti efficaci per correggere la deviazione significativa rilevata nei due anni precedenti alla richiesta di sostegno dell’EISF;

c) due raccomandazioni successive del Consiglio nell’ambito della medesima procedura per gli squilibri eccessivi a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰, per l’insufficienza del piano d’azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato nei due anni precedenti alla richiesta di sostegno dell’EISF;

d) due decisioni successive del Consiglio nell’ambito della medesima procedura per gli squilibri eccessivi a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1176/2011

¹⁷ GU L 192 del 18.7.2015, pag. 27.

¹⁸ GU L 280 del 18.10.2016, pag. 30.

¹⁹ Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio, nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).

²⁰ Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui è stato stabilito l'inadempimento dello Stato membro interessato per non aver preso le misure correttive raccomandate nei due anni precedenti alla richiesta di sostegno dell'EISF;

e) una decisione del Consiglio che approva un programma di aggiustamento macroeconomico a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 472/2013;

f) una decisione del Consiglio che attiva un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio²¹.

2. Quando l'accordo è entrato in vigore, lo Stato membro può ricevere un contributo in conto interessi solamente se rispetta i propri obblighi a norma dell'accordo.

Articolo 4

Criteri di attivazione

1. Si ritiene che uno Stato membro debba far fronte a un ampio shock asimmetrico se sono soddisfatti contemporaneamente i seguenti criteri di attivazione:

a) il tasso di disoccupazione nazionale trimestrale ha superato il tasso medio di disoccupazione nello Stato membro interessato nei 60 trimestri precedenti al trimestre nel corso del quale è presentata la richiesta;

b) il tasso di disoccupazione nazionale trimestrale è aumentato di oltre un punto percentuale rispetto al tasso di disoccupazione registrato nel medesimo trimestre dell'anno precedente.

2. Ai fini del paragrafo 1, il tasso di disoccupazione è determinato con riferimento al regolamento (CE) n. 577/98²².

In particolare, esso si riferisce al tasso di disoccupazione della popolazione totale, per tutte le fasce d'età, in percentuale della popolazione attiva.

3. Il tasso di disoccupazione nazionale trimestrale utilizzato ai fini del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), è adeguato per tenere conto della componente stagionale.

Articolo 5

Investimenti che beneficiano del sostegno

1. Nell'anno in cui riceve il prestito dell'EISF lo Stato membro che beneficia del sostegno dell'EISF:

a) investe in investimenti pubblici ammissibili un importo corrispondente almeno all'importo del prestito dell'EISF,

b) mantiene invariato il livello di investimenti pubblici rispetto al livello medio di investimenti pubblici dei cinque anni precedenti.

²¹ Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

²² Regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3).

Quando adotta la decisione in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione può tuttavia concludere che tale livello di investimenti pubblici è insostenibile, nel qual caso essa determina il livello di investimenti pubblici da mantenere.

2. L'anno successivo all'erogazione del prestito dell'EISF la Commissione valuta se lo Stato membro interessato ha rispettato i criteri di cui al paragrafo 1. In particolare, la Commissione verifica anche la misura in cui lo Stato membro in questione ha mantenuto gli investimenti pubblici ammissibili nei programmi finanziati dall'Unione nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione, del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Se dopo aver sentito lo Stato membro interessato, la Commissione giunge alla conclusione che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono state rispettate, adotta una decisione:

a) che impone il rimborso anticipato del prestito dell'EISF, in tutto o in parte, a seconda dei casi, e

b) che stabilisce che al momento del rimborso del prestito dell'EISF lo Stato membro interessato non avrà diritto di ricevere il contributo in conto interessi.

La Commissione adotta la decisione senza indebito ritardo e la rende pubblica.

PARTE III

PROCEDURA E FORMA DEL SOSTEGNO DELL'EISF

Articolo 6

Procedura per la concessione del sostegno dell'EISF

1. Se soddisfa i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 3 lo Stato membro che deve far fronte a un ampio shock asimmetrico ai sensi dell'articolo 4 può chiedere alla Commissione, una volta all'anno, di ricevere il sostegno dell'EISF. Lo Stato membro indica le sue esigenze di sostegno.

La Commissione valuta le richieste e fornisce una risposta secondo l'ordine in cui le riceve. Essa agisce senza indebito ritardo.

2. La Commissione stabilisce i termini del sostegno dell'EISF. La decisione indica l'importo, la scadenza media, la formula di determinazione dei prezzi e il periodo di disponibilità del prestito dell'EISF, l'importo del contributo in conto interessi e le altre regole dettagliate necessarie per l'attuazione del sostegno. Nello stabilire i termini del sostegno dell'EISF la Commissione tiene conto dell'importo considerato sostenibile a norma dell'articolo [210, paragrafo 3)] del regolamento (UE, Euratom) n. XX (in appresso, il "regolamento finanziario") sotto il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento.

Parte IV

IMPORTO DEL SOSTEGNO DELL'EISF

Articolo 7

Importo massimo dei prestiti

L'esposizione creditizia, in conto capitale, dei prestiti accordati agli Stati membri ai sensi del presente regolamento è limitata a 30 miliardi di EUR.

Articolo 8

Importo dei prestiti dell'EISF

1. Fatto salvo il paragrafo 3, l'importo dei prestiti dell'EISF (S) è determinato in conformità della seguente formula:

$$S = \beta \times I_S \times (\text{Aumento della disoccupazione}_{SM} - \text{livello di soglia})$$

a condizione che $S \leq I_S$

Ai fini della presente formula:

- a) " β " è uguale a 0,66;
- b) " I_S " è il livello massimo di investimenti pubblici ammissibili che possono essere oggetto del sostegno dell'EISF nello Stato membro interessato di cui al paragrafo 2;
- c) "*Aumento della disoccupazione*_{SM}" è l'aumento del tasso di disoccupazione nazionale trimestrale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), espresso in punti percentuali;
- d) "livello di soglia" è la soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), espressa in punti percentuali.

La Commissione può tuttavia aumentare l'importo dei prestiti dell'EISF (S) fino all'importo I_S in caso di particolare gravità dell'ampio shock asimmetrico subito dallo Stato membro interessato.

2. Il livello massimo di investimenti pubblici ammissibili che possono essere oggetto del sostegno dell'EISF in uno Stato membro (I_S) è determinato in base alla seguente formula:

$$I_S = \alpha \times \frac{\text{Investimenti pubblici medi}_{UE}}{PIL_{UE}} \times PIL_{SM}$$

Ai fini della presente formula:

- a) " α " è uguale a 11,5;
- b) " $\frac{\text{Investimenti pubblici medi}_{UE}}{PIL_{UE}}$ " indica il rapporto tra investimenti pubblici ammissibili e PIL nell'Unione, a prezzi correnti e in media su un periodo di cinque anni interi prima della richiesta di sostegno dell'EISF a norma dell'articolo 6, paragrafo 1;
- c) " PIL_{SM} " indica il PIL dello Stato membro interessato, a prezzi correnti e in media su un periodo di cinque anni interi prima della richiesta di sostegno a norma dell'articolo 6, paragrafo 1.

3. Il prestito dell'EISF non supera il 30% dell'importo disponibile di cui all'articolo 7, previa detrazione dell'importo totale dei prestiti in essere concessi nell'ambito dell'EISF.

Articolo 9

Importo dei contributi in conto interessi dell'EISF

1. Il contributo in conto interessi (IRS) contribuisce al finanziamento degli interessi passivi sul prestito dell'EISF a carico dello Stato membro. L'importo del contributo in conto interessi dell'EISF è determinato in conformità della seguente formula:

$$IRS = 100 \text{ per cento degli } \textit{interessi passivi}_{SM}$$

Ai fini della presente disposizione per “interessi passivi” si intende l'importo degli interessi calcolati sulla base della formula di determinazione dei prezzi stabilita nella decisione della Commissione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, tenendo conto di eventuali rifinanziamenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 4.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, al fine di modificare il presente regolamento determinando la percentuale di cui al paragrafo 1, qualora ciò appaia necessario in vista dell'attuazione dell'accordo o dell'eventuale differimento dei pagamenti di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 10

Sostegno finanziario da parte del MES o del suo successore legale

1. Nel caso in cui il MES o il suo successore legale forniscano assistenza finanziaria agli Stati membri a sostegno di investimenti pubblici ammissibili con modalità e condizioni coerenti con il presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 al fine di:

a) integrare il presente regolamento con disposizioni specifiche in materia di scambio di informazioni tra la Commissione e il MES o il suo successore legale per quanto riguarda gli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 2;

b) integrare il presente regolamento stabilendo norme di complementarità tra l'assistenza finanziaria del MES o del suo successore legale e gli importi del sostegno dell'EISF calcolati in conformità degli articoli 8 e 9;

c) modificare o integrare gli articoli 9 e 18 per permettere la concessione di un contributo in conto interessi da parte del Fondo di sostegno alla stabilizzazione agli Stati membri per gli interessi passivi sostenuti per l'assistenza finanziaria concessa dal MES o dal suo successore legale agli Stati membri a sostegno di investimenti pubblici ammissibili.

PARTE V

PROCEDURE DI EROGAZIONE E DI ATTUAZIONE

Titolo I

Prestiti

Articolo 11

Erogazione del prestito

1. Il prestito dell'EISF è di norma erogato in un'unica rata.

Articolo 12

Operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti

1. Le operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti sono eseguite in euro.
2. Previa adozione di una decisione in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione è autorizzata a contrarre prestiti sui mercati dei capitali o con le istituzioni finanziarie nel momento più opportuno tra le erogazioni previste, in modo da ottimizzare i costi del finanziamento e salvaguardare sui mercati la propria reputazione di emittente. I fondi raccolti ma non ancora erogati sono mantenuti permanentemente su appositi conti in contanti o depositi titoli, gestiti conformemente alle regole applicabili alle operazioni fuori bilancio, e non possono essere utilizzati per scopi diversi dalla concessione del sostegno finanziario agli Stati membri nel quadro del presente meccanismo.
3. Se uno Stato membro che riceve un prestito dell'EISF che prevede una clausola di rimborso anticipato decide di esercitare tale opzione, la Commissione adotta le misure necessarie.
4. Su richiesta dello Stato membro o su iniziativa della Commissione e se le circostanze consentono un miglioramento del tasso di interesse sul prestito dell'EISF, la Commissione può rifinanziare in toto o in parte il prestito da essa inizialmente assunto o ristrutturare le relative condizioni finanziarie.

Articolo 13

Costi

Fatto salvo l'articolo 9, i costi sostenuti dall'Unione per la conclusione e l'esecuzione di ogni operazione sono a carico dello Stato membro che riceve il prestito dell'EISF.

Articolo 14

Amministrazione dei prestiti

1. La Commissione stabilisce le necessarie disposizioni per l'amministrazione dei prestiti con la BCE.
2. Lo Stato membro interessato apre un conto speciale presso la sua banca centrale nazionale per la gestione del sostegno ricevuto dall'EISF. Esso trasferisce inoltre il capitale e gli interessi dovuti per il prestito dell'EISF in un conto presso la BCE quattordici giorni lavorativi TARGET2 prima della data di scadenza corrispondente.

Titolo II

Contributo in conto interessi

Articolo 15

Erogazione del contributo in conto interessi

Fatti salvi l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 16, il contributo in conto interessi è versato allo Stato membro interessato nel momento in cui lo Stato membro rimborsa il prestito dell'EISF o gli interessi dovuti.

Titolo III

Controllo

Articolo 16

Controllo e audit

1. Fatto salvo l'articolo 27 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Corte dei conti europea ha il diritto di effettuare nello Stato membro interessato i controlli o gli audit finanziari che ritiene necessari in relazione alla gestione del sostegno dell'EISF.

2. La Commissione, ivi compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, ha in particolare il diritto di inviare i suoi funzionari o i suoi rappresentanti debitamente autorizzati per svolgere nello Stato membro interessato i controlli o gli audit tecnici o finanziari che ritiene necessari in relazione al sostegno dell'EISF.

3. Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo [127] del regolamento finanziario.

PARTE VI

FONDO DI SOSTEGNO ALLA STABILIZZAZIONE

Articolo 17

Costituzione del Fondo di sostegno alla stabilizzazione

1. È istituito il Fondo di sostegno alla stabilizzazione.

2. Il Fondo di sostegno alla stabilizzazione è alimentato da:

- a) contributi degli Stati membri in conformità dell'accordo;
- b) rendimenti ottenuti da risorse investite del Fondo di sostegno alla stabilizzazione;
- c) rimborsi dei contributi in conto interessi da parte degli Stati membri in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

3. Le entrate del Fondo di sostegno alla stabilizzazione previste al paragrafo 2, lettera a), costituiscono entrate con destinazione specifica esterna, e le entrate previste al paragrafo 2, lettera c), costituiscono entrate con destinazione specifica interna in conformità dell'articolo [21, paragrafo 4], del regolamento finanziario.

4. Ai fini del calcolo dei contributi di cui al paragrafo 2, lettera a), entro il 30 aprile di ogni anno la BCE comunica alla Commissione l'importo del reddito monetario assegnato alle

banche centrali nazionali dell'Eurosistema ai sensi dell'articolo 32 del protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

Articolo 18

Utilizzo del Fondo di sostegno alla stabilizzazione

1. Le risorse del Fondo di sostegno alla stabilizzazione possono essere utilizzate solo ai fini del pagamento dei contributi in conto interessi agli Stati membri ai sensi dell'articolo 9.
2. Il pagamento del contributo in conto interessi non supera il 30% dei mezzi disponibili nel Fondo di sostegno alla stabilizzazione nel momento in cui il pagamento è dovuto allo Stato membro interessato. Ogni ulteriore pagamento è differito. Eventuali nuovi contributi al Fondo di sostegno alla stabilizzazione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, sono utilizzati anzitutto per onorare i pagamenti differiti agli Stati membri interessati. Nel caso in cui siano stati differiti più pagamenti, l'ordine in cui sono onorati tali pagamenti è determinato dalla durata del differimento, partendo da quelli differiti più a lungo.

Articolo 19

Amministrazione del Fondo di sostegno alla stabilizzazione

1. La Commissione amministra direttamente il Fondo di sostegno alla stabilizzazione in conformità del presente regolamento e degli atti delegati di cui al paragrafo 3.
2. La Commissione persegue una strategia di investimento prudente e sicura, stabilita negli atti delegati di cui al paragrafo 3 conformemente al principio della sana gestione finanziaria applicando opportune norme prudenziali, e investe gli importi detenuti nel Fondo di sostegno alla stabilizzazione in disponibilità liquide e strumenti del mercato monetario equivalenti alle disponibilità liquide, titoli di debito e di credito, quali depositi a termine, obbligazioni, cambiali o titoli garantiti da attività (ABS), anche a cedola zero o variabile, nonché titoli indicizzati. Gli investimenti sono sufficientemente diversificati sotto il profilo settoriale, geografico e in modo proporzionale. Il rendimento degli investimenti confluisce nel Fondo di sostegno alla stabilizzazione.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme dettagliate per l'amministrazione del Fondo di sostegno alla stabilizzazione e i principi e i criteri generali per la sua strategia di investimento, secondo la procedura di cui all'articolo 21.

PARTE VII

QUALITÀ DEI SISTEMI E DELLE PRATICHE DI GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

Articolo 20

Qualità dei sistemi e delle pratiche di gestione degli investimenti pubblici

1. Al fine di aumentare l'impatto degli investimenti pubblici e del potenziale sostegno dell'EISF, gli Stati membri adottano le misure necessarie per realizzare e mantenere sistemi e pratiche di gestione degli investimenti pubblici di alta qualità.
2. Entro il [DATA *due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione esamina la qualità dei sistemi e delle pratiche di gestione degli investimenti pubblici negli Stati membri. La Commissione elabora una relazione contenente una valutazione qualitativa e un punteggio basato su una serie di indicatori e, se del caso, raccomandazioni per migliorare la qualità dei sistemi e delle pratiche di gestione degli investimenti pubblici. La relazione è pubblicata.
3. La metodologia per la valutazione della qualità dei sistemi e delle pratiche di gestione degli investimenti pubblici degli Stati membri figura nell'allegato. La Commissione valuta regolarmente l'adeguatezza della metodologia e dei criteri impiegati, e li adegua o li modifica se necessario. La Commissione pubblica le modifiche apportate alla metodologia e ai criteri impiegati.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che modificano o integrano il presente regolamento aggiornando la metodologia e i criteri di cui al paragrafo 3, secondo la procedura di cui all'articolo 21.

PARTE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all'articolo 10, all'articolo 19, paragrafo 3, e all'articolo 20, paragrafo 5, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere [DATA/*entrata in vigore del presente regolamento*].
3. La delega di potere di cui all'articolo 10, all'articolo 19, paragrafo 3, e all'articolo 20, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, dell'articolo 19, paragrafo 3 e dell'articolo 20, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno

informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 22

Relazioni e riesame

1. Gli indicatori per riferire sui progressi del regolamento nel conseguire gli obiettivi di cui al considerando 36 e all'articolo 1 figurano nell'allegato 2.

2. Per garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 per modificare l'allegato II al fine di rivedere o completare gli indicatori, ove ritenuto necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni inerenti all'istituzione di un quadro di monitoraggio e di valutazione.

3. Il sistema di rendicontazione della performance garantisce che i dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo. A tale scopo ai destinatari del sostegno dell'EISF sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati.

4. Le valutazioni sono effettuate con tempestività per alimentare il processo decisionale.

5. Una valutazione intermedia dell'EISF è eseguita non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione. La Commissione procede ad una valutazione finale dell'EISF quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento,

Tale valutazione esamina, tra l'altro:

a) l'efficacia del presente regolamento;

b) il contributo fornito dall'EISF affinché gli Stati membri conducano una politica economica tale da rafforzare la coesione nell'Unione;

c) il contributo del presente regolamento al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione;

d) l'opportunità di sviluppare un meccanismo di assicurazione volontaria ai fini della stabilizzazione macroeconomica.

Ove opportuno, la valutazione è corredata da una proposta di modifica del presente regolamento.

6. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione, corredate delle sue osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, all'Eurogruppo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo giorno successivo] alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), entra in vigore il [DATA].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati (cluster di programmi)
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.5. Durata e incidenza finanziaria
- 1.6. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.3. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione della Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti

1.2. Settore/settori interessati (cluster di programmi)

Unione economica e monetaria

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

una nuova azione

una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria²³

la proroga di un'azione esistente

la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4. Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1. *Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa*

L'iniziativa fa seguito alla comunicazione della Commissione del 6 dicembre 2017 sui nuovi strumenti di bilancio per una zona euro stabile nel quadro dell'Unione che fa parte di un pacchetto di iniziative volte ad approfondire l'Unione economica e monetaria dell'Europa. Il pacchetto si basa in particolare sulla relazione dei cinque presidenti "Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa" del 22 giugno 2015 e sul documento di riflessione della Commissione sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria del 31 maggio 2017.

La sua applicazione riguarderà sia gli Stati membri della zona euro sia gli Stati membri che hanno aderito all'ERM II purché essi soddisfino i criteri di ammissibilità e di attivazione stabiliti nel regolamento.

Il regolamento entrerà in vigore il [ventesimo giorno successivo] alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

1.4.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da vari fattori, come ad esempio un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto si intende per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" il valore derivante dall'intervento dell'Unione che si aggiunge al valore che sarebbe altrimenti stato generato dagli Stati membri se avessero agito da soli.*

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante): all'interno di un'unione monetaria esistono diverse linee di difesa contro gli shock dirompenti: mercati flessibili, compresi mercati finanziari efficienti, politiche di governo solide (compresa la

²³ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

costituzione di riserve di bilancio nei periodi di congiuntura economica positiva che permettano di assorbire gli shock all'atto della loro insorgenza) e una serie di strumenti comuni per gestire le situazioni di crisi. Tuttavia, in caso di ampi shock, anche qualora siano presenti tutti gli elementi menzionati, questi non sono sufficienti a garantire un'adeguata stabilizzazione economica, in particolare all'interno di piccole economie aperte, come dimostrato dalla recente crisi finanziaria. Si rende necessaria la creazione, a livello della zona euro, di uno strumento di bilancio volto a fronteggiare ampi shock per superare un sovraccarico della sussidiarietà nazionale. Quale elemento complementare essenziale, la Funzione di stabilizzazione dovrebbe operare in caso di ampi shock a carico di uno Stato membro o di più Stati membri allorquando si concretizzano i limiti di altri meccanismi e delle politiche nazionali, esponendo a seri rischi economici lo stesso Stato membro ma anche la zona nella sua interezza. Sarebbe importante evitare che shock e recessioni significative sfocino in situazioni di stress più ampie e profonde. Una Funzione di stabilizzazione eviterebbe tali situazioni prevedendo la possibilità di sostenere gli Stati membri in situazioni di forte stress. Anche politiche di bilancio anticicliche più adeguate a livello nazionale contribuirebbero a un orientamento di bilancio aggregato più coerente, con ricadute positive anche per altri Stati membri. Inoltre, la Funzione di stabilizzazione supporterebbe gli Stati membri nel momento in cui le risorse per la stabilizzazione a livello nazionale cominciano a scarseggiare ma prima che si renda necessario ricorrere all'assistenza finanziaria, riducendo così potenzialmente i costi dell'aggiustamento.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex-post) La Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti dovrebbe stabilizzare gli investimenti pubblici ammissibili negli Stati membri colpiti da ampi shock asimmetrici nei casi in cui l'intervento degli stabilizzatori automatici nazionali è insufficiente, la politica di bilancio nazionale si trova di fronte a un difficile compromesso tra stabilizzazione e sostenibilità, la politica monetaria è soggetta a restrizioni e il coordinamento della politica di bilancio ha raggiunto i suoi limiti. Sostenendo gli investimenti pubblici, il regime potrebbe contribuire a prevenire una massiccia contrazione della crescita a medio e lungo termine in seguito all'aggiustamento a livello nazionale, oltre a evitare che, per effetto dello shock, lo Stato membro interessato debba richiedere l'assistenza finanziaria.

1.4.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

È la prima volta che viene introdotta una Funzione di stabilizzazione nell'ambito delle riforme per l'approfondimento dell'UEM. L'ultima crisi finanziaria ha mostrato la vulnerabilità degli Stati membri, compresi quelli che presentano finanze pubbliche sane ex-ante, nei confronti di ampi shock economici. Tali shock hanno comportato sostanziali deterioramenti delle posizioni di bilancio degli Stati membri interessati, costringendo questi ultimi, in molti casi, a richiedere l'adesione a programmi di assistenza finanziaria. Tuttavia, al momento della richiesta di adesione a programmi di assistenza finanziaria, i costi di aggiustamento economico erano già molto elevati e l'aggiustamento derivatone ha inciso in maniera significativa sui tassi di crescita a medio e lungo termine di tali Stati. La Funzione di stabilizzazione mirerebbe a evitare il ripetersi di un siffatto scenario in crisi future.

1.4.4. *Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

Lo strumento dell'EISF in base al regolamento proposto è coerente con altri strumenti previsti nell'ambito della politica di coesione. Lo strumento integra i programmi sostenuti dall'Unione nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione, del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, che negli ultimi anni hanno rappresentato oltre la metà degli investimenti pubblici totali, contribuendo considerevolmente a rafforzare la ripresa economica e sociale di regioni e paesi in tutta l'UE. A tale riguardo si fa notare che è stato stabilito anche un più stretto legame tra le priorità del semestre europeo e i programmi sostenuti dall'Unione nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione, del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale introducendo condizioni ex ante e macroeconomiche attraverso il regolamento recante disposizioni comuni. Condizioni analoghe determinano l'ammissibilità al sostegno nel quadro dello strumento dell'EISF. Inoltre, detto strumento va anche a integrare altri strumenti a livello di UE che possono contribuire nello specifico ad attenuare gli shock economici a livello nazionale o locale, come il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, che assiste finanziariamente gli Stati membri e le regioni colpiti da gravi catastrofi, e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, che offre sostegno alle persone che perdono il lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o a seguito di una crisi economica e finanziaria globale.

1.5. Durata e incidenza finanziaria

durata limitata

in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal [ventesimo giorno successivo] alla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La proposta sarà attuata soltanto quando lo Stato membro beneficiario avrà soddisfatto i criteri di ammissibilità e di attivazione. Essa si applica se la doppia condizione di attivazione risulta soddisfatta.

1.6. Modalità di gestione previste²⁴

Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

a opera delle agenzie esecutive.

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

In seguito a una richiesta presentata dallo Stato membro interessato, la Commissione valuterà se questo soddisfa i criteri di attivazione e ammissibilità per poter beneficiare della Funzione di stabilizzazione. Inoltre, nell'anno successivo

²⁴

Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:

<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

all'erogazione del prestito dell'EISF, la Commissione verificherà se lo Stato membro interessato abbia rispettato la condizione della destinazione dei prestiti erogati ad investimenti pubblici ammissibili e se esso abbia mantenuto lo stesso livello di investimenti pubblici rispetto al livello medio dei suoi investimenti pubblici negli ultimi cinque anni. Tuttavia, la Commissione può concludere che il livello di investimenti pubblici che lo Stato membro dovrebbe mantenere sia insostenibile: in tal caso, essa fisserà il livello che deve essere mantenuto.

Ai fini del calcolo dei contributi al Fondo di sostegno alla stabilizzazione, entro il 30 aprile di ogni anno la BCE è tenuta a comunicare alla Commissione l'importo del reddito monetario assegnato alle banche centrali nazionali ai sensi dell'articolo 32 del protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea per gli Stati membri della zona euro.

Per quanto concerne gli Stati membri non appartenenti alla zona euro, i loro contributi al Fondo di sostegno alla stabilizzazione sono calcolati sulla base del medesimo parametro di riferimento (reddito monetario dell'Eurosistema) applicando però uno specifico criterio di calcolo.

Entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento e successivamente ogni cinque anni, la Commissione esaminerà la qualità dei sistemi e delle pratiche di gestione degli investimenti pubblici negli Stati membri. Essa elaborerà una relazione contenente una valutazione qualitativa e un punteggio basato su una serie di indicatori. Se del caso, fornirà anche raccomandazioni per migliorare la qualità dei sistemi e delle pratiche di gestione degli investimenti pubblici. La relazione della Commissione sarà pubblicata.

Ogni cinque anni la Commissione valuterà e redigerà una relazione sull'applicazione del presente regolamento, che sarà presentata al Parlamento europeo, al Consiglio e all'Eurogruppo. Sulla base dei risultati in essa contenuti la Commissione, ove opportuno, correderà la relazione di una proposta di modifica del presente regolamento.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della/delle modalità di gestione, del/dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

L'articolo 16 del regolamento riconosce alla Corte dei conti europea il diritto di effettuare nello Stato membro interessato i controlli o gli audit finanziari che ritiene necessari in relazione alla gestione del sostegno dell'EISF. La Commissione, ivi compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, ha il diritto di inviare i suoi funzionari o i suoi rappresentanti debitamente autorizzati per svolgere nello Stato membro interessato i controlli o gli audit tecnici o finanziari che ritiene necessari in relazione al sostegno dell'EISF.

Per quanto concerne la parte del regime costituita dal prestito, la Commissione ne stabilirà i termini (vale a dire, importo, scadenza media, formula di determinazione dei prezzi e periodo di disponibilità del prestito, importo del contributo in conto interessi e le altre regole dettagliate necessarie per l'attuazione del sostegno). Le spese sostenute dall'Unione per la conclusione e l'esecuzione di ogni operazione saranno a carico dello Stato membro che riceve il prestito dell'EISF. La

Commissione prenderà le necessarie disposizioni per l'amministrazione dei prestiti con la BCE. Lo Stato membro interessato aprirà un conto speciale presso la sua banca centrale nazionale per la gestione del sostegno ricevuto dall'EISF. Esso trasferirà il capitale e gli interessi dovuti per il prestito EISF in un conto presso la BCE quattordici giorni lavorativi TARGET2 prima della data di scadenza corrispondente.

Per quanto concerne la gestione del Fondo di sostegno alla stabilizzazione per il contributo in conto interessi, l'articolo 19 del regolamento prevede che la Commissione persegua una strategia di investimento prudente e sicura conformemente al principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali. La Commissione investirà gli importi detenuti nel gli importi detenuti nel Fondo di sostegno alla stabilizzazione in disponibilità liquide e strumenti del mercato monetario equivalenti alle disponibilità liquide, titoli di debito e di credito, quali depositi a termine, obbligazioni, cambiali o titoli garantiti da attività (ABS), anche a cedola zero o variabile, nonché titoli indicizzati. Gli investimenti saranno sufficientemente diversificati sotto il profilo settoriale, geografico e in modo proporzionale. Il rendimento di tali investimenti confluirà nel Fondo di sostegno alla stabilizzazione.

Il Fondo di sostegno alla stabilizzazione sarà costituito da contributi degli Stati membri, da rendimenti ottenuti da investite del Fondo di sostegno alla stabilizzazione e da rimborsi da parte degli Stati membri in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento.

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema/i sistemi di controllo interno per ridurli*

I prestiti dell'EISF accordati agli Stati membri sono coperti da una garanzia del bilancio dell'UE e comportano un rischio finanziario. L'importo massimo, in conto capitale, dei prestiti che possono essere concessi agli Stati membri ai sensi del presente regolamento è limitato a 30 miliardi di EUR. Il bilancio dell'UE dispone delle risorse necessarie per affrontare il rischio finanziario connesso a detti prestiti.

Il Fondo di sostegno alla stabilizzazione non riceve, per i contributi in conto interessi, alcuna risorsa dal bilancio dell'UE.

2.2.3. *2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (ratio "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

Decorso un anno dall'erogazione del sostegno sotto forma di prestito nel quadro dello strumento, la Commissione verifica se lo Stato membro beneficiario ha destinato tale sostegno a investimenti pubblici ammissibili corrispondenti quantomeno all'importo del prestito e se ha mantenuto lo stesso livello di investimenti pubblici rispetto al livello medio di tali investimenti dei cinque anni precedenti, salvo che la Commissione abbia ritenuto tale livello insostenibile. In caso di mancato rispetto del suddetto criterio è adottata una decisione che impone il rimborso anticipato del prestito (in tutto o in parte) e stabilisce il mancato pagamento del contributo in conto interessi. Tale meccanismo correttivo mira a garantire che il bilancio dell'Unione non registri passività potenziali per investimenti inammissibili.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio nel quadro della strategia antifrode.

La Corte dei conti europea ha il diritto di effettuare nello Stato membro interessato i controlli o gli audit finanziari che ritiene necessari in relazione alla gestione del sostegno dell'EISF.

La Commissione, ivi compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, avrà il diritto di inviare i suoi funzionari o i suoi rappresentanti debitamente autorizzati per svolgere nello Stato membro interessato i controlli o gli audit tecnici o finanziari che ritiene necessari in relazione al sostegno dell'EISF.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
			di paesi EFTA ²⁶	di paesi candidati ²⁷	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario
	Numero 2 Rubrica Coesione e valori	Diss./Non diss. ²⁵	NO	NO	NO	SÌ
		Non diss.	NO	NO	NO	SÌ

²⁵ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

²⁶ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

²⁷ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	<...>	2 Rubrica Coesione e valori
---	-------	-----------------------------

			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Post 2027	TOTALE
Stanziamanti operativi (suddivisi in base alle linee di bilancio di cui al punto 3.1)	Impegni	(1)									
	Pagamenti	(2)									
Stanziamanti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma ²⁸	Impegni = pagamenti	(3)									
TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma	Impegni	=1+3									
	Pagamenti	=2+3									

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	“Spese amministrative”
---	---	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Post	TOTALE
------	------	------	------	------	------	------	------	--------

²⁸ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

									<i>2027</i>	
Risorse umane	0,715	0,715	0,715	0,715	0,715	0,715	0,858	0,858		5,291
Altre spese amministrative										
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,715	0,715	0,715	0,715	0,715	0,858	0,858		5,291

Mio EUR (al terzo decimale)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<i>Post 2027</i>	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per tutte le RUBRICHE del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0,715	0,715	0,715	0,715	0,715	0,858	0,858		5,291
	Pagamenti	0,715	0,715	0,715	0,715	0,715	0,858	0,858		5,291

3.2.2. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
------	------	------	------	------	------	------	------	--------

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	0,715	0,715	0,715	0,715	0,715	0,858	0,858	5,291
Altre spese amministrative								
Totale parziale della RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	0,715	0,715	0,715	0,715	0,715	0,858	0,858	5,291

Esclusa la RUBRICA 7²⁹ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE	0,715	0,715	0,715	0,715	0,715	0,858	0,858	5,291
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.2.1 Fabbisogno previsto di risorse umane —

La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

²⁹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione	5	5	5	5	5	6	6
Nelle delegazioni							
Ricerca							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JPD³⁰							
Rubrica 7							
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	- in sede						
	- nelle delegazioni						
Finanziato dalla dotazione del programma ³¹	- in sede						
	- nelle delegazioni						
Ricerca							
Altro (specificare)							
TOTALE	5	5	5	5	5	6	6

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

³⁰ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JPD = giovane professionista in delegazione.

³¹ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.3. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da terzi
- prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati								

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
- sulle risorse proprie
- su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate alle linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Incidenza della proposta/iniziativa ³²						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Articolo: X linee pm necessarie							

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

Vi sarebbero entrate con destinazione interna derivanti dalla gestione del patrimonio del Fondo di sostegno alla stabilizzazione

³²

Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20% per spese di riscossione.